

CCLXIX.

TORNATA DEL 1^o LUGLIO 1908

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Ringraziamenti — Presentazione di disegni di legge — Giuramento del senatore Novaro — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Esecuzione della Convenzione 9 dicembre 1907, per la creazione di un Ufficio internazionale d'igiene pubblica » (N. 858) — Dopo una breve dichiarazione del ministro delle finanze, è rinviato allo scrutinio segreto l'unico articolo del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Lonate Pozzolo al collegio elettorale di Gallarate » (N. 847) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Erogazione della giornata di stipendio annualmente versata dai maestri elementari alla Cassa depositi e prestiti, secondo l'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407 » (N. 836) — Sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1903, n. 430 (testo unico) sul Monte pensioni dei maestri elementari » (N. 876), non ha luogo discussione generale — L'art. 1^o è approvato dopo discorsi dei senatori Blaserna, Cadolini, Ricotti relatore, e del ministro del tesoro — Si approvano senza osservazioni gli altri articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge e di relazioni — Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge: « Concessione di una tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale in Nicotera » (N. 834); « Retrocessione agli espropriati, od ai loro eredi, dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta » (N. 819); « Autorizzazione della spesa di L. 70,000 per la sistemazione degli uffici degli atti giudiziari, delle successioni e per l'ampliamento dell'ufficio del bollo e per la conservatoria delle ipoteche di Milano » (N. 895); « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908, e di maggiori assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione medesimo 1908-909. Disposizioni per il pagamento degli stipendi ed assegni al personale telefonico » (N. 896); « Provvedimenti per il R. Corpo delle miniere » (N. 880) — Votazione a scrutinio segreto — Discussione generale del disegno di legge: « Costituzione in comune di Ponte, frazione di Paupise » (N. 791) — Dopo un discorso del relatore, senatore Buonamici, il Senato, in conformità delle conclusioni dell'Ufficio centrale, delibera di non passare alla discussione degli articoli — Si approvano senza discussione i seguenti disegni di legge: « Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905 e assegnazione di lire 2,000,000 per altre spese straordinarie del Ministero della marina » (N. 882); « Modificazioni alle vigenti leggi di leva marittima » (N. 892); « Miglioramenti economici pel personale civile tecnico della Regia marina » (N. 872); « Miglioramenti ai contabili, al personale subalterno dei guardiani di magazzino e ai disegnatori della Regia marina » (N. 881); « Autorizzazione di spese per opere pubbliche; trasporti di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 e saldo di spese residue degli esercizi precedenti » (N. 890); « Divieto di fabbri-

cazione di stampe o biglietti imitanti biglietti o altri valori di Banche o di Stato» (N. 875); « Modificazioni ai ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e per il servizio delle tasse di fabbricazione, e istituzione degl'ispettori superiori delle gabelle » (N. 889); « Spesa straordinaria di lire 80,000 per ultimare i lavori della fotografia della volta celeste, affidati al R. osservatorio di Catania » (N. 891); *Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908* » (N. 897) — *Discussione del disegno di legge: « Separazione del comune di San Nicola la Strada dal mandamento di Marcianise ed aggregazione al mandamento di Caserta »* (N. 833) — *Dopo un breve discorso del senatore Biscaretti, relatore, è chiusa la discussione generale — Gli articoli del disegno di legge vengono approvati senza osservazioni — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti tutti i ministri.

ARRIVABENE, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera pervenuta alla Presidenza dall'ing. Domenico Rizzo:

« Eccellenza,

Alla S. V. Illustrissima e al Senato del Regno, a nome anche dei parenti tutti, invio le espressioni della più viva riconoscenza per l'omaggio reso alla memoria del compianto senatore Coletti.

« Porgendo i più rispettosi ossequi, mi professo

Dev mo obb mo

« Ing. DOMENICO RIZZO ».

Presentazione di un disegno di legge.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Provvedimenti per la Regia guardia di finanza ».

Prego il Senato di voler accordare l'urgenza a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questo disegno

di legge pel quale è stata chiesta l'urgenza. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà accordata.

Approvazione del disegno di legge: « Esecuzione della convenzione 9 dicembre 1907 per la creazione di un Ufficio internazionale d'igiene pubblica » (N. 858).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esecuzione della convenzione 9 dicembre 1907 per la creazione di un Ufficio internazionale d'igiene pubblica ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. stampato N. 858).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alla Convenzione del 9 dicembre 1907 per la creazione di un Ufficio internazionale di igiene pubblica avente sede a Parigi.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'adempimento degli impegni derivanti dalla Convenzione sarà annualmente iscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero

degli affari esteri, a decorrere dall'esercizio finanziario 1908-909, l'annuo assegno di 15,000 lire.

(Approvato).

ARRANGEMENT

Les Gouvernements de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la République française, de la Grande-Bretagne et d'Irlande, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suisse et le Gouvernement de Son Altesse le Khédive d'Egypte ayant jugé utile d'organiser l'Office international d'hygiène publique visé dans la Convention sanitaire de Paris, en date du 3 décembre 1903, ont résolu de conclure un arrangement à cet effet et sont convenus de ce qui suit:

Art. I.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à fonder et à entretenir un Office international d'hygiène publique dont le siège est à Paris.

Art. II.

L'Office fonctionne sous l'autorité et le contrôle d'un Comité formé de délégués des Gouvernements contractants. La composition et les attributions de ce Comité, ainsi que l'organisation et les pouvoirs du dit Office, sont déterminés par les statuts organiques qui sont annexés au présent arrangement et sont considérés comme en faisant partie intégrante.

Art. III.

Les frais d'installation ainsi que les dépenses annuelles de fonctionnement et d'entretien de l'Office sont couverts par les contributions des Etats contractants établies dans les conditions prévues par les statuts organiques visés à l'article II.

Art. IV.

Les sommes représentant la part contributive de chacun des Etats contractants sont versées par ces derniers au commencement de chaque année, par l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères de la République française, à la Caisse des dépôts et consignations à Paris, d'où elles seront retirées au fur et à mesure des besoins sur mandats du Directeur de l'Office.

Art. V.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'apporter, d'un commun accord, au présent arrangement les modifications dont l'expérience démontrerait l'utilité.

Art. VI.

Les Gouvernements qui n'ont pas signé le présent arrangement, sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement Royal d'Italie, et par celui-ci aux autres Gouvernements contractants; elle comportera l'engagement de participer par une contribution aux frais de l'Office, dans les conditions visées à l'article III.

Art. VII.

Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Rome aussitôt que faire se pourra; il sera mis à exécution à partir de la date à laquelle le dépôt des ratifications aura été effectué.

Art. VIII.

Le présent arrangement est conclu pour une période de sept années. A l'expiration de ce terme, il continuera à demeurer exécutoire pour de nouvelles périodes de sept ans entre les Etats qui n'auront pas notifié, une année avant l'échéance de chaque période, l'intention d'en faire cesser les effets, en ce qui les concerne.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont arrêté le présent arrangement qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Rome, le neuf décembre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement Royal d'Italie et dont des copies certifiées conformes seront remises, par la voie diplomatique, aux Parties contractantes.

Pour la Belgique:

E. BECO

O. VELGHE

Pour le Brésil:

D^e EGYDIO DE SALLES GUERRA

D^e HENRIQUE DE ROCHA LIMA

Pour l'Espagne:

MANUEL DE TOLOSA LATOUR

PABLO SOLER

Pour les Etats-Unis :

A. M. LAUGHLIN
R. S. REYNOLDS HITT

Pour la France :

CAMILLE BARRÈRE
J. DE CAZOTTE
ER. RONSSIN

Pour la Grande-Bretagne :

THEODORE THOMSON
B. FRANKLIN

Pour l'Italie :

ROCCO SANTOLIVIDO
ADOLFO COTTA

Pour les Pays-Bas :

H. DE VEEDE

Pour le Portugal :

M. DE CARVALHO Y VASCONCELLOS

Pour la Russie :

BARON KORFF

Pour la Suisse :

J. B. PLODA

Pour l'Egypte :

IBRAHIM NEGUIB
MARC ARMAND RUFFER

Annexe.

Statuts organiques
de l'Office International d'Hygiène Publique.

Art. 1.

Il est institué à Paris un Office international d'Hygiène Publique relevant des Etats qui acceptent de prendre part à son fonctionnement.

Art. 2.

L'Office ne peut s'immiscer en aucune façon dans l'administration des différents Etats.

Il est indépendant des autorités du pays dans lequel il est placé.

Il correspond directement avec les autorités supérieures d'hygiène des divers pays et avec les Conseils sanitaires (1).

Art. 3.

Le Gouvernement de la République française prendra, sur la demande du Comité international visé à l'art. 6, les dispositions nécessaires pour faire reconnaître l'Office comme établissement d'utilité publique.

(1) Il est entendu que le terme « Conseils Sanitaires » s'applique aux Conseils d'Alexandrie, de Constantinople, de Tanger, de Téhéran et à tous autres Conseils qui pourraient être chargés de l'application de conventions sanitaires internationales.

Art. 4.

L'Office a pour objet principal de recueillir et de porter à la connaissance des Etats participants les faits et documents d'un caractère général qui intéressent la santé publique, et spécialement en ce qui concerne les maladies infectieuses, notamment le choléra, la peste et la fièvre jaune, ainsi que les mesures prises pour combattre ces maladies.

Art. 5.

Les Gouvernements font part à l'Office des mesures qu'ils prennent en vue d'assurer l'application des conventions sanitaires internationales. L'Office suggère les modifications qu'il pourrait être avantageux d'apporter aux dispositions de ces conventions.

Art. 6.

L'Office est placé sous l'autorité et le contrôle d'un Comité international qui est composé de représentants techniques, désignés par les Etats participants, à raison d'un représentant pour chaque Etat.

Il est attribué à chaque Etat un nombre de voix inversement proportionnel au numéro de la catégorie à laquelle il appartient en ce qui concerne sa participation aux dépenses de l'Office (voir article 11).

Art. 7.

Le Comité de l'Office se réunit périodiquement au moins une fois par an; la durée de ses sessions n'est pas limitée.

Les membres du Comité élisent, par scrutin secret, un président dont le mandat a une durée de trois ans.

Art. 8.

Le fonctionnement de l'Office est assuré par un personnel rétribué comprenant :

un directeur;

un secrétaire général;

les agents nécessaires à la marche de l'Office.

Le personnel de l'Office ne pourra remplir aucune autre fonction rétribuée.

Le directeur et le secrétaire général sont nommés par le Comité.

Le directeur assiste aux séances du Comité avec voix consultative.

La nomination et la révocation des employés de toute catégorie appartiennent au directeur qui en rend compte au Comité.

Art. 9.

Les renseignements recueillis par l'Office sont portés à la connaissance des Etats participants par la voie d'un Bulletin ou par des communications spéciales qui leur sont adressées soit d'office, soit sur leur demande.

L'Office expose, en outre, périodiquement les résultats de son activité dans des rapports officiels qui sont communiqués aux Gouvernements participants.

Art. 10.

Le Bulletin, qui paraît au moins une fois par mois, comprend notamment :

1^o les lois et règlements généraux et locaux promulgués dans les différents pays concernant les maladies transmissibles ;

2^o les renseignements concernant la marche des maladies infectieuses ;

3^o les renseignements concernant les travaux exécutés ou les mesures prises pour l'assainissement des localités ;

4^o les statistiques intéressant la santé publique ;

5^o des indications bibliographiques.

La langue officielle de l'Office et du Bulletin est la langue française. Le Comité pourra décider que des parties du Bulletin seront publiées en d'autres langues.

Art. 11.

Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'Office, évaluées à 150,000 francs par an, sont couvertes par les Etats signataires de la Convention dont la contribution est établie suivant les catégories ci-après :

Première catégorie: Brésil, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Indes britanniques, Italie, Russie: . . . à raison de 25 unités ;

Deuxième catégorie: . . . à raison de 20 unités ;

Troisième catégorie:

Belgique, Egypte, Pays-

Bas à raison de 15 unités ;

Quatrième catégorie: Suisse à raison de 10 unités ;
Cinquième catégorie à raison de 5 unités ;
Sixième catégorie à raison de 3 unités.

Cette somme de 150,000 francs ne pourra être dépassée sans le consentement des puissances signataires.

Il est loisible à tout Etat de s'inscrire ultérieurement dans une catégorie supérieure.

Les Etats qui adhéreront ultérieurement à la Convention choisiront la catégorie dans laquelle ils désirent s'inscrire.

Art. 12.

Il est prélevé sur les ressources annuelles une somme destinée à la constitution d'un fonds de réserve. Le total de cette réserve, qui ne peut excéder le montant du budget annuel, est placé en fonds d'Etat de premier ordre.

Art. 13.

Les membres du Comité reçoivent sur les fonds affectés au fonctionnement de l'Office une indemnité de frais de déplacement. Ils reçoivent, en outre, un jeton de présence pour chacune des séances auxquelles ils assistent.

Art. 14.

Le Comité fixe la somme à prélever annuellement sur son budget pour contribuer à assurer une pension de retraite au personnel de l'Office.

Art. 15.

Le Comité établit son budget annuel et approuve le compte-rendu des dépenses. Il arrête le règlement organique du personnel, ainsi que toutes dispositions nécessaires au fonctionnement de l'Office.

Ce règlement ainsi que ces dispositions sont communiqués par le Comité aux Etats participants et ne pourront pas être modifiés, sans leur assentiment.

Art. 16.

Un exposé de la gestion des fonds de l'Office est présenté annuellement aux Etats participants après la clôture de l'exercice.

Pour la Belgique :

(L. S.) E. BECO

(L. S.) O. VELGHE

- Pour le Brésil:
 (L. S.) D^r EGYDIO DE SALLES GUERRA
 (L. S.) D^r HENRIQUE DE ROCHA LIMA
- Pour l'Espagne:
 (L. S.) MANUEL DE TOLOSA LATOUR
 (L. S.) PABLO SOLER
- Pour les Etats-Unis:
 (L. S.) A. M. LAUGHLIN
 (L. S.) R. S. REYNOLDS HITT
- Pour la France:
 (L. S.) CAMILLE BARRÈRE
 (L. S.) J. DE CAZOTTE
 (L. S.) ER. RONSSIN
- Pour la Grande-Bretagne
 (L. S.) THEODORE THOMSON
 (L. S.) B. FRANKLIN
- Pour l'Italie:
 (L. S.) ROCCO SANTOLIVIDO
 (L. S.) ADOLFO COTTA
- Pour les Pays-Bas:
 (L. S.) H. DE VEEDE
- Pour le Portugal:
 (L. S.) M. DE CARVALHO Y VASCONCELLOS:
- Pour la Russie:
 (L. S.) BARON KORFF
- Pour la Suisse:
 (L. S.) J. B. PIODA
- Pour l'Egypte:
 (L. S.) IBRAHIM NEGUIB
 (L. S.) MARC ARMAND RUFFER

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Giuramento del senatore Novaro prof. Giacomo.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore prof. Giacomo Novaro, la cui nomina venne già convalidata dal Senato, prego i signori senatori Rattazzi e Bensa di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Novaro viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formula).

Do atto al signor Novaro prof. Giacomo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Discussione del disegno di legge: Aggregazione del comune di Lonate Pozzolo al collegio elettorale di Gallarate » (N. 847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggrega-

zione del comune di Lonate Pozzolo al collegio elettorale di Gallarate ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Dalla data della presente legge il comune di Lonate Pozzolo colle sue frazioni di S. Antonino Ticino e Tornavento, cesserà di appartenere al collegio elettorale di Cuggiono e farà parte del collegio elettorale di Gallarate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Questo disegno di legge non riguarda il distacco o l'aggregazione di un comune ad un altro comune; si tratta soltanto di un comune che cessa di appartenere ad un collegio elettorale e si aggrega ad un altro collegio.

Le ragioni addotte nella perspicua relazione del senatore Golgi, mi dispensano dal difendere l'attuale disegno di legge; quindi, ossequente alla piena ed ampia libertà del Senato per quanto riguarda l'iniziativa parlamentare, mi permetto di raccomandarlo alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e, trattandosi di articolo unico sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Erogazione della giornata di stipendio annualmente versata dai maestri elementari, alla Cassa depositi e prestiti secondo l'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407 » (N. 836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Erogazione della giornata di stipendio annualmente versata dai maestri elementari alla Cassa depositi e prestiti, secondo l'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 836).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

In applicazione dell'articolo 29 della legge 8 luglio 1904 n. 407 è costituito in Roma, ed eretto in ente morale autonomo, l'*Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari*.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio direttivo composto:

di un presidente;

di due rappresentanti il Ministero della pubblica istruzione;

di un rappresentante la Cassa depositi e prestiti;

di tre rappresentanti la classe magisrale, designati dalla classe medesima.

Fanno parte del Consiglio, con voto consultivo, il sindaco di Assisi e il rettore del Convitto Nazionale « Principe di Napoli », il sindaco di Anagni e la direttrice del Convitto « Regina Margherita, » ove si tratti di discutere materie inerenti alla gestione interna dei rispettivi istituti.

Il presidente è nominato con decreto Reale promosso dal ministro della pubblica istruzione; gli altri membri sono nominati con decreto del ministro della pubblica istruzione.

Il Consiglio direttivo dura in ufficio tre anni. I membri che scadono sono rieleggibili.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consiglio direttivo amministra il patrimonio dell'Istituto, costituito dai proventi della giornata di stipendio e dagli altri contributi dei maestri elementari; dalle attività dei convitti di Assisi e di Anagni; dalle somme stanziare nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'art. 4; dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento con destinazione a favore degli orfani dei maestri elementari.

Tali somme sono versate alla Cassa depositi e prestiti e formano il fondo unico per l'educazione e l'istruzione degli orfani degli insegnanti. Le eventuali eccedenze di bilancio dell'Istituto nazionale, costituiscono il fondo di riserva.

La Cassa dei depositi e prestiti, la quale assume gratuitamente la gestione dei fondi dell'Istituto nazionale, provvederà al migliore impiego dei fondi stessi.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto potrà disporre del fondo di riserva per le eccezionali necessità riconosciute dal Consiglio direttivo con due terzi dei voti.

(Approvato).

Art. 3.

Il Consiglio direttivo comunicherà al Ministero della pubblica istruzione le sue deliberazioni nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento.

Lo stesso regolamento determinerà quali deliberazioni debbano riportare l'approvazione del Ministero e stabilirà i termini entro i quali possano essere annullate le deliberazioni non conformi alle leggi ed ai regolamenti.

(Approvato).

Art. 4.

L'Istituto adempie ai suoi fini:

a) con l'aumentare il numero dei posti nei collegi di Assisi e di Anagni, al quale scopo verrà edificato in Assisi apposito locale per una nuova sezione del convitto « Principe di Napoli », e in Anagni sarà convenientemente ampliato il collegio « Regina Margherita », nei limiti delle somme accumulate, nei primi due anni, con la giornata di stipendio;

b) col conferire borse di studio ad orfani che non possano essere accolti ad Assisi o ad Anagni e vengano collocati presso altri collegi autorizzati dal Consiglio dell'Istituto, o presso famiglie che ne garantiscano l'educazione, scelte e vigilate dai Patronati locali;

c) con l'esercitare l'assistenza scolastica, in favore degli orfani che per ragioni speciali non possono essere ammessi nei due convitti o non fruiscono di borse e dei figli di maestri viventi, ma in condizione di comprovata, eccezionale necessità;

d) col preparare i fondi da devolvere all'eventuale istituzione di nuovi convitti, preferibilmente nelle regioni più lontane dal centro, cominciando dalla Sicilia e dall'Italia settentrionale.

La ripartizione dell'ammontare delle giornate di stipendio e dei proventi del bollo supplementare del 1908 sarà la seguente:

$\frac{9}{20}$ per l'istituzione di nuovi posti in Assisi e in Anagni;

$\frac{9}{20}$ per borse di studio;

$\frac{2}{20}$ per l'assistenza scolastica.

Nei anni successivi fino a concorrenza di una somma pari a quella del 1908, si farà la stessa ripartizione e il di più si ripartirà per:

$\frac{9}{20}$ per nuove borse di studio;

$\frac{9}{20}$ per la fondazione di nuovi Istituti a tenore del comma d);

$\frac{2}{20}$ per l'assistenza scolastica.

(Approvato).

Art. 5.

Nei convitti di Assisi e di Anagni saranno ammessi gli orfani di uno o di entrambi i genitori aventi una età non inferiore ai sei anni, nè superiore ai tredici, da compiersi entro il 31 dicembre dell'anno in corso, e vi resteranno fino al diciannovesimo anno. Se raggiunto questo limite di età i giovani, per ragioni riconosciute giuste dal Consiglio direttivo dell'Istituto, non avranno compiuto il loro corso di studi, avranno diritto per un altro anno a una borsa per completarlo. Tali borse saranno di regola godute nella città, sede del convitto.

Nel caso di vacanza di posti e finchè tale vacanza duri, possono i posti di risulta essere annualmente occupati da figli di maestri viventi mercè il pagamento della retta annua stabilita dal Consiglio direttivo dell'Istituto.

(Approvato).

Art. 6.

Ogni anno, entro il mese di giugno, il Consiglio direttivo bandirà il concorso per i posti vacanti nei convitti di Assisi e di Anagni. Il concorso comprenderà anche i posti istituiti con l'articolo 3 del Regio decreto 20 dicembre 1874, i quali continueranno ad essere ripartiti fra le provincie continentali del cessato Regno di Napoli; ma saranno conferiti, come

tutti gli altri, con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Istituto. Il bando di concorso e l'assegnazione dei posti dovranno essere approvati dal Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 7.

Presso ognuno dei due convitti di Assisi e di Anagni è costituito un Consiglio di amministrazione per la parte economica, finanziaria e igienica, per la diretta sorveglianza del personale interno e per l'andamento disciplinare.

Il Consiglio di amministrazione del Convitto di Assisi sarà composto:

dal rettore, presidente;

dai capi degli Istituti scolastici secondari governativi;

da un rappresentante il comune;

da un rappresentante la classe magistrale;

dal medico del Convitto;

e da un rappresentante il personale interno del Convitto, nel solo caso di giudizi disciplinari.

Il Consiglio di amministrazione del Convitto di Anagni sarà composto:

dalla direttrice, presidente;

da due insegnanti ordinarie della scuola normale;

da un rappresentante il comune;

da un rappresentante la classe magistrale;

dal medico del Convitto;

e da un rappresentante il personale interno del Convitto, nel solo caso di giudizi disciplinari.

Tutti gli atti dei Consigli di amministrazione sono sottoposti all'approvazione del Consiglio direttivo dell'Istituto.

I membri elettivi dei Consigli di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

(Approvato).

Art. 8.

I Consigli di amministrazione dei due Convitti sono tenuti, ogni volta se ne presenti l'occasione, a suggerire al Consiglio direttivo dello Istituto nazionale i provvedimenti di ordine generale e quelli ritenuti necessari, caso per caso, nell'interesse dei giovani che, su parere del Consiglio degli insegnanti, dovessero cambiare l'indirizzo dei loro studi.

Alla fine di ogni anno scolastico dovranno presentare all'Istituto medesimo una relazione particolareggiata sull'andamento disciplinare, didattico e amministrativo dei due Collegi.

Alle stesse informazioni e alle stesse proposte sono tenuti i patronati provinciali, di cui all'articolo 9, nell'interesse dei giovani affidati alla loro vigilanza.

(Approvato).

Art. 9.

Nelle città capoluogo di provincia sono istituiti patronati di vigilanza per gli orfani dei maestri elementari.

I patronati, dei quali fanno parte il regio provveditore agli studi, ispettori scolastici, direttori didattici, maestri elementari e cittadini benefici, saranno diretti da un Consiglio, composto dal regio provveditore, presidente, dall'ispettore anziano, da un rappresentante del Consiglio scolastico, da un rappresentante l'Associazione del patronato, da un rappresentante la classe.

I patronati saranno informati dal Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale, delle domande avanzate per ottenere posti, borse, sussidi e avranno l'incarico di:

a) dare informazioni e notizie relative alle domande stesse;

b) vigilare e proteggere gli orfani residenti nella provincia;

c) farsi intermediari nelle relazioni tra le famiglie degli orfani e gli Istituti presso i quali gli orfani stessi compiono la loro istruzione;

d) curare il collocamento degli orfani che hanno compiuto il loro corso di studi.

I patronati risiedono presso l'ufficio del provveditore agli studi.

Le cariche sono gratuite, salvo il diritto alle indennità di trasferta e di soggiorno per i soli membri del Consiglio, dimoranti fuori del capoluogo.

(Approvato).

Art. 10.

All'atto dell'approvazione della presente legge e con le norme vigenti, ai corsi di studio ora esistenti sono aggiunti:

a) in Assisi, la sezione di agrimensura nel Regio Istituto tecnico;

b) in Anagni, il corso di complemento per le allieve istitutrici, e il corso per maestre giardiniere.

Saranno materie obbligatorie di studio, per il corso di complemento per le allieve istitutrici, l'italiano, la pedagogia teorico-pratica, il francese, l'inglese o il tedesco, l'igiene, l'economia domestica, la musica, il disegno, i lavori donneschi.

Alle licenziate dal corso sarà rilasciato un legale diploma di abilitazione all'ufficio di istituttrice.

Per il funzionamento dei corsi istituiti col presente articolo è iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la maggiore assegnazione di lire 15,000, da ripartirsi fra i capitoli del bilancio stesso, riguardanti il personale degli Istituti tecnici e del Collegio-convitto femminile « Regina Margherita » di Anagni.

(Approvato).

Art. 11.

Al corso professionale nel « Collegio Regina Margherita » in Anagni sono annessi i laboratori di sartoria, cucito in bianco, ricamo e merletti, fiori e rimendo. All'insegnamento del lavoro manuale educativo, della musica, delle lingue moderne, della stenografia, della telegrafia e dell'arte tipografica in Assisi, e all'insegnamento dell'economia e contabilità domestica, del lavoro manuale educativo, della dattilografia e della telegrafia in Anagni, si provvede con la disponibilità del bilancio dei convitti.

(Approvato).

Art. 12.

La scuola per le allieve istitutrici e quella per maestre giardiniere in Anagni potranno essere frequentate dalle giovani che abbiano ottenuta la licenza normale. Però, a carico dell'Istituto per l'educazione degli orfani dei maestri elementari, vi saranno ammesse le sole orfane che, ottenuta la licenza normale, non abbiano oltrepassato il diciannovesimo anno di età.

(Approvato).

Art. 13.

Nei casi di donazione all'Istituto di un capitale, il cui interesse rappresenti una somma stabilita dal Consiglio direttivo dell'Istituto medesimo, si potrà istituire in uno dei convitti un posto di fondazione privata. Il fondatore, o chi per esso, avrà diritto di designare gli orfani dei maestri che potranno successivamente godere di tal posto non oltre il diciannovesimo anno di età.

I corpi morali che vogliono fondare posti gratuiti a favore degli orfani dei maestri elementari, sono tenuti a pagare la retta annua deliberata dal Consiglio direttivo dell'Istituto. (Approvato).

Art. 14.

Le quietanze o ricevute per stipendi rilasciate da ciascun insegnante o direttore didattico definito dall'art. 19 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, dovranno essere munite, oltrechè dal bollo ordinario, di un bollo supplementare di centesimi cinque rappresentato da una marca speciale.

I proventi della marca speciale andranno a beneficio dell'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.

Col regolamento di cui all'art. 3 saranno date le norme per la riscossione di tali entrate.

(Approvato).

Art. 15.

La riscossione dall'ammontare delle giornate di stipendio è fatta con le norme e le condizioni di cui ai capoversi 5° e 6° dell'art. 1 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni, approvato con Regio decreto 2 luglio 1903, numero 430, estensibili per questa parte anche ai comuni aventi regolamento speciale per le pensioni. Però le relative multe e gli interessi di mora vanno a beneficio dell'ammontare della giornata di stipendio.

(Approvato).

Art. 16.

Per gli ampliamenti del collegio « Regina Margherita » in Anagni e per la costruzione del nuovo locale in Assisi saranno applicate le disposizioni della legge 15 luglio 1906, n. 383. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1903, n. 430 (Testo unico) sul Monte pensioni dei maestri elementari » (N. 876).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1903, n. 430 (testo unico) sul Monte pensioni dei maestri elementari ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V, Stampato N. 876).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e si procederà alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Gli articoli 3, 4, 6 a 10, 14 a 18, 21 a 30, 32, 35, 37, 41, 43 a 53, 55 e 56, della legge 2 luglio 1903, n. 430 (testo unico), sono rispettivamente modificati o soppressi nel modo che segue:

Art. 3. — Le attività del Monte sono ripartite:

1° nella *riserva matematica*, valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli insegnanti iscritti al Monte, in servizio o pensionati o dei loro aventi diritti, e, nell'intervallo di due censimenti, colle notizie del movimento annuo degli insegnanti;

2° nella *riserva di garanzia*, costituita colle eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, dal limite minimo di un ventesimo fino al limite massimo di un decimo della riserva tecnica;

3° in un *fondo di utili* da costituirsi a vantaggio degli insegnanti iscritti al Monte, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Art. 4. — Gli insegnanti e i direttori delle scuole mantenute dai comuni, dalle provincie o dallo Stato all'interno o all'estero, e degli asili infantili, nonchè i direttori e gli insegnanti elementari dei Regi educatorii femminili, per venire ammessi al Monte delle pensioni, hanno l'obbligo di presentare all'Amministrazione dell'Istituto il titolo di abilitazione richiesto

dalla legge per il rispettivo ufficio. Sono esenti da tale obbligo le maestre degli asili infantili nominate anteriormente all'andata in vigore del regolamento generale sull'istruzione primaria, approvato col Regio decreto 9 ottobre 1895, n. 623.

Gli insegnanti assunti in servizio senza titolo di abilitazione anteriormente all'andata in vigore della legge 19 febbraio 1903, n. 53, sono considerati regolarmente iscritti al Monte, quando dimostrino di essere stati nominati con deliberazioni consiliari, approvate dal Consiglio scolastico provinciale.

Le maestre degli asili infantili assunte in regolare servizio posteriormente a tale epoca, potranno essere ammesse all'Istituto, anche se mancanti del titolo di abilitazione, purchè se ne provvedano entro un triennio dall'attuazione della presente legge.

Art. 6. — Il Monte provvede al servizio delle pensioni e delle indennità a favore degli iscritti, delle loro vedove e dei loro orfani.

Art. 7. — I contributi annui dovuti dagli insegnanti in attività di servizio e dagli enti indicati nella lettera *b* dell'art. 2 sono determinati, in complesso, nella misura di 11 centesimi dell'ammontare degli stipendi, e cioè, di 5 centesimi a carico degli insegnanti e di 6 centesimi a carico degli enti che sostengono la spesa degli stipendi stessi, in ragione della rispettiva quota di concorso.

Per le scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai comuni o da altri a loro sgravio, i contributi annui devono essere commisurati sull'ammontare degli stipendi effettivi, compresi gli aumenti sessennali, corrisposti ai direttori didattici, agli insegnanti, agli assistenti, ai supplenti ed ai sottomaestri.

Per le scuole elementari facoltative, per gli asili d'infanzia, siano costituiti in ente morale o mantenuti dai comuni, e pei Regi educatorii femminili i contributi annui devono essere commisurati sugli stipendi effettivi, tenuto conto degli assegni in natura, quando l'ammontare complessivo non sia inferiore a lire 500. Quando invece il detto ammontare non raggiunga il limite minimo di lire 500, il contributo viene commisurato su questa somma.

Art. 7-bis. — Per le scuole tenute da enti morali a sgravio totale o parziale degli obblighi del comune, il contributo di 11 centesimi sarà

per intero a carico del comune, senza diritto di rivalsa sullo stipendio dei direttori e dei maestri.

Per le scuole e gli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, le norme per la riscossione dei contributi saranno stabilite dal regolamento.

Art. 8. — Sono soggetti al Monte delle pensioni gli asili d'infanzia costituiti in enti morali, i quali abbiano una rendita non inferiore a quella indicata nell'art. 3 della legge 19 maggio 1907, n. 270. Hanno facoltà di assoggettarvisi quelli che non raggiungono la rendita di cui sopra.

Gli insegnanti negli asili d'infanzia costituiti in enti morali e non iscritti al Monte, potranno far parte dell'Istituto, pagando un contributo pari ad 11 centesimi dell'ammontare degli stipendi, calcolati nel modo indicato nell'art. 7.

Art. 9. — È data facoltà all'insegnante iscritto, all'ente da cui dipende e ad altri a favore di lui di eseguire versamenti volontari al Monte-pensioni, in misura non minore di lire 6 annue da accreditarsi all'insegnante in apposito conto individuale insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati in base al 98 per cento del saggio medio d'investimento dei fondi del Monte-pensioni, riservando il residuo 2 per cento del saggio medesimo, per le relative spese di amministrazione.

Il capitale per tal modo costituito verrà pagato al titolare del conto individuale od ai suoi eredi legittimi o testamentari, quando il depositante cessi per qualunque motivo dal servizio.

Art. 10. — Ogni anno, nel mese di settembre, gli Uffici provinciali scolastici compileranno, per ciascuna provincia, l'elenco dei contributi dovuti dagli enti interessati per conto proprio e dei rispettivi insegnanti, direttori, assistenti, supplenti e sottomaestri, comprendendovi anche l'indicazione dei versamenti volontari, di cui all'articolo precedente.

Durante l'anno potranno compularsi elenchi e ruoli suppletivi.

Il ruolo generale e i ruoli suppletivi saranno rimessi alla tesoreria dello Stato per la riscossione; e le somme così raccolte saranno versate dalla tesoreria alla Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il Monte delle pensioni, la quale ne curerà il reinvestimento in impiego fruttifero.

I contributi nella misura complessiva dell' 11 per cento, con l' eventuale aggiunta dei versamenti volontari, saranno versati nella tesoreria dello Stato, nel mese di maggio di ogni anno, dall' ente che amministra la scuola, salvo il diritto di ritenuta verso gli insegnanti per contributi da loro dovuti e il diritto di rivalsa verso gli altri enti interessati per le loro quote di concorso.

Sono soggetti al pagamento del contributo complessivo dell' 11 per cento gli enti che concorrono al pagamento degli stipendi durante il tempo nel quale le scuole siano sprovviste del titolare od abbiano un insegnante non iscritto al Monte.

Art. 10-bis. — Se l' Amministrazione del comune o della provincia non ha eseguito entro il mese di maggio il pagamento della somma annua dovuta al Monte, l' esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell' intendente di finanza, ne riterrà l' ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all' esattore o al ricevitore provinciale. La mancanza di fondi in cassa non esonera l' esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli dovrà anticipare le somme necessarie, e ne percepirà a carico del comune l' interesse, al saggio legale, dalla data dei pagamenti.

Nel caso che l' esattore o il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni dell' art. 81 della legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico) sulla riscossione delle imposte dirette, e si potrà procedere contro di loro all' esecuzione per mezzo dell' Intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori e dei ricevitori provinciali andranno a beneficio del Monte.

Se l' esattoria è sprovvista del titolare o se l' esattore, non avendo in riscossione proventi comunali e sovrimposta sui terreni o sui fabbricati libera da vincoli e in misura sufficiente perchè possa aver luogo il procedimento privilegiato di cui sopra, non ha l' obbligo di anticipare le somme dovute al Monte, la Delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dal comune, sia liquidato l' interesse di mora nella misura del 4 per cento dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Art. 14. — Hanno diritto alla pensione gli insegnanti che abbiano compiuto almeno 25 anni di servizio regolare nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d' infanzia e nei Regi educatori femminili.

Hanno pure diritto alla pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio, gl' insegnanti che siano resi assolutamente inabili per ferite o altre lesioni traumatiche riportate e cagione dell' esercizio delle proprie funzioni.

Agli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari sia negli asili, sia nei Regi educatori femminili anche in diverse provincie o comuni del Regno, sia finalmente nelle scuole elementari e negli asili d' infanzia mantenuti dallo Stato all' estero ed iscritti al Monte-pensioni.

Art. 15. — La pensione normale sarà liquidata sugli stipendi goduti dall' insegnante, sui quali venne corrisposto il contributo, in base alla tabella A unita alla presente legge e secondo le norme in essa indicate.

La pensione non potrà superare la media del migliore triennio di stipendi goduti dall' insegnante e calcolati nel modo indicato all' articolo 7.

Tuttavia la pensione non potrà essere inferiore a lire 400 se esso ha raggiunto i 30 anni di servizio o i 60 di età; a lire 350 se il servizio prestato è compreso fra i 28 e i 30 anni; a lire 300 se il servizio prestato è inferiore a 28 anni.

Art. 16. — La pensione privilegiata, di cui nel 2° comma dell' art. 14, sarà pari ai due terzi dello stipendio assegnato all' insegnante nell' ultimo anno di servizio.

Art. 17. — Gli insegnanti, che hanno servito per un periodo di tempo minore di 25 anni e maggiore di 10, hanno diritto ad una indennità per una sola volta, nella misura di due terzi del valore capitale della pensione teorica, da calcolarsi nei modi indicati nella tabella B unita alla presente legge:

a) quando siano divenuti inabili a prestare ulteriormente servizio per infermità;

b) quando siano licenziati per inettitudine pedagogica;

c) quando siano nominati professori nelle scuole medie definite nell' art. 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 18. — Il servizio utile per il conseguimento della pensione o dell'indennità è quello durante il quale gl'insegnanti, che lo hanno prestato con nomina regolare, avranno percepito stipendio.

Sarà pure calcolato utile il servizio militare prestato da quei maestri, i quali per tale causa interrompono la loro carriera, purchè paghino il contributo proprio e quello dell'ente per il tempo della loro permanenza sotto le armi.

Nessuna assegnazione di pensione o di indennità potrà essere fatta agli insegnanti che non abbiano pagato contributo al Monte almeno per 10 anni, eccezione fatta per i casi indicati agli articoli 14 primo capoverso, 26 e 32 primo capoverso. Per la determinazione delle singole quote di pensione o di indennità, secondo le norme contenute nelle tabelle annesse alla presente legge, quando nel numero di anni di servizio risulti una frazione d'anno, se questa eccede i sei mesi è calcolata per un anno intiero, altrimenti si trascura.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età degli insegnanti.

Art. 21. — La vedova del maestro iscritto al Monte delle pensioni contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, ha diritto, in concorso con la prole minorenni, ad una indennità, se il maestro muore dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 ed inferiore a 25, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui l'insegnante cessò dal servizio, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova l'indennità è devoluta agli orfani.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al maestro al giorno della morte, secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 17.

L'indennità sarà ripartita, secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento, fra la vedova e i figli minorenni, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Agli orfani delle maestre, morte dopo aver prestato servizio per un numero di anni superiore a 10 e inferiore a 25, è concessa l'indennità nella stessa misura indicata nel 3° comma

del presente articolo, anche se abbiano il padre vivente.

Art. 22. — La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il maestro venga a morire dopo 25 anni di servizio o in pensione, avrà diritto di conseguire, in concorso con la prole minorenni, una pensione pari alla metà di quella che sarebbe spettata o spettò al marito, reversibile per intero sul gruppo degli orfani.

Se la pensione è inferiore alle 250 lire annue, verrà in ogni caso elevata a questa somma.

Gli orfani di maestre, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre, godranno una pensione pari alla metà di quella che fu o si sarebbe conferita all'insegnante alla data della morte.

La vedova, che passi a seconde nozze, perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani.

Perdono la pensione anche gli orfani quando raggiungono l'età maggiore.

Saranno determinate col regolamento le norme e la misura, secondo le quali si dovrà dividere la pensione fra la vedova e i figli, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un insegnante, che muoiono o perdono il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

Art. 23. — (*Soppresso*).

Art. 24. — (*Soppresso*).

Art. 25. — L'orfano di padre e di madre, entrambi insegnanti iscritti al Monte, avrà diritto di conseguire i due distinti assegni, di cui agli articoli 21 e 22.

Art. 26. — La vedova in concorso con la prole minorenni, o, in mancanza della vedova, gli orfani minorenni dell'insegnante morto per una delle cause contemplate al 2° capoverso dell'articolo 14, hanno diritto ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani, pari a due terzi dello stipendio assegnato all'insegnante nell'ultimo anno di servizio.

La causa della morte dovrà essere posteriore al matrimonio.

Art. 27. — Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione si perde:

1° Per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° Per condanna a qualunque pena per delitto di corruzione o per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;

3° Per la perdita della nazionalità italiana.

Art. 28. — Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, perduto per effetto delle condanne indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, può essere ripristinato quando intervenga la riabilitazione legale, e a cominciare dalla data del relativo decreto.

Art. 29. — L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità o la pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata, la interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.

Art. 30. — Nei casi di perdita del diritto a conseguire l'indennità e di perdita o di sospensione del diritto a conseguire la pensione per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole dell'insegnante condannato è liquidata l'indennità o la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto, se egli fosse morto il giorno in cui la sua condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'insegnante stato condannato venga a riacquistare il diritto al conseguimento della indennità o pensione, se al coniuge od alla prole erasi liquidata la indennità, ne verrà detratto l'ammontare da quella che dovrebbero pagare all'insegnante stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cesserà immediatamente.

Art. 32. — La presente legge, salvo le disposizioni sotto indicate, non è obbligatoria per quei comuni, dove, già al primo gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari, e finchè quei regolamenti non saranno abrogati.

Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai comuni dove esistono regolamenti speciali e dove esistevano al 1° gennaio 1879, nonchè quelli trascorsi alla dipendenza dello Stato negli uffici di istitutore nei Convitti nazionali, di ispettore scolastico, di direttore dei Regi educatori femminili, od in

altri, sempre però nella carriera dell'insegnamento e dell'educazione elementare.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico del Monte e dei comuni indicati nella prima parte del presente articolo, o dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i comuni obbligati ed i comuni non obbligati al contributo o lo Stato abbiano corrisposto all'insegnante.

Il pagamento dell'intera pensione o della indennità liquidata sarà sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarrà sui comuni o sullo Stato della quota messa a loro carico per lo stato nei modi da stabilirsi col regolamento, e per i comuni con quella medesima procedura che è stabilita per la esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agli insegnanti già fatte, o che si facessero dagli enti, presso i quali hanno prestato o prestano servizio.

I maestri e i direttori in servizio presso i comuni, dove siano in vigore regolamenti speciali per assegnazioni di pensioni, hanno diritto di cumulare, agli effetti della indennità e della pensione, il servizio compiuto in altri comuni parimenti non soggetti al Monte e presso lo Stato, nelle condizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, secondo le norme del Regio decreto 3 gennaio 1904, n. 63.

Tali indennità o pensioni avranno carattere ed effetto di spesa obbligatoria.

Art. 35. — Finchè non siano definitive o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa dei depositi e prestiti, il Monte delle pensioni pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite salvo il diritto per l'insegnante al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva e per il Monte alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risultasse inferiore a quella liquidata precedentemente.

Le indennità non saranno pagate che dopo esserne divenute definitive le liquidazioni.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Art. 35-bis. — Le pensioni, gli arretrati di esse e le indennità non possono cedere né essere sequestrate, se non per causa di alimenti dovuti per legge, nel qual caso la ritenuta non può eccedere il terzo dell'ammontare della pensione o dell'indennità.

Art. 37. — Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degl'insegnanti.

Quando l'insegnante, a favore del quale sia già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio in una scuola pubblica elementare, in un asilo infantile iscritto al Monte, od in una scuola elementare dei Regi educatori femminili, potrà continuare a godere della pensione, e verrà iscritto nuovamente al Monte per conseguire l'indennità o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.

Potrà per altro l'insegnante acquistare il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione del tempo totale passato nell'insegnamento, quando egli compensi il Monte delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione e dei relativi interessi composti, e rinunzi al godimento della pensione già liquidata.

Art. 41. — (Soppresso).

Art. 43. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro continuerà ad essere iscritta, per un quarto decennio, a partire dal 1° luglio 1912 in un capitolo speciale, « Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari », l'annua somma di lire 300,000 (trecentomila) stabilita già per tre decenni, dal 1° gennaio 1879, con le leggi 16 dicembre 1878, n. 4646, 23 dicembre 1888, numero 5858 e 19 febbraio 1903, n. 53.

Art. 44. — (Soppresso).

Art. 45. — Gl'insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, nei Regi educatori femminili ed i direttori negli educatori stessi, che rispettivamente dopo il 1° gennaio degli anni 1879 e 1889, 27 gennaio 1890, 1° gennaio 1895 e 1903 abbiano cessato o cessassero dall'insegnamento con 25 e più anni di servizio, avranno diritto alla liquidazione della pensione,

ancorchè non abbiano prestato servizio per un intero decennio dopo la istituzione del Monte.

In questo caso però essi dovranno assoggettarsi al pagamento del contributo complessivo dell'undici per cento per il periodo di tempo mancante a compiere il decennio di contributo.

Art. 46. — (Soppresso).

Art. 47. — (Soppresso).

Art. 48. — Il servizio militare, di cui al secondo alinea dell'art. 18, sarà calcolato utile, anche se prestato anteriormente all'andata in vigore della presente legge, ma sempre dopo il 1° gennaio 1879, purchè i maestri si assoggettino al pagamento del contributo complessivo dell'undici per cento per il periodo di tempo passato sotto le armi, con l'aggiunta degl'interessi composti al saggio legale.

I versamenti potranno essere fatti a rate in un tempo complessivo non maggiore di un decennio, ma dovranno essere compiuti prima di conseguire la pensione o l'indennità.

Art. 48-bis. — Il servizio militare prestato per obbligo di leva anteriormente al 1° gennaio 1879 da quei maestri, che abbiano dovuto interrompere il loro ufficio scolastico, sarà pure calcolato utile, purchè gl'insegnanti stessi si assoggettino al pagamento del contributo personale sullo stipendio contemplato al seguente art. 51, per quel periodo di tempo passato sotto le armi, con l'aggiunta degl'interessi composti al saggio legale.

Il pagamento del contributo potrà essere eseguito in dieci annualità.

Art. 49. — Le assegnazioni e le liquidazioni delle pensioni incominciate il 1° gennaio 1889 per gl'insegnanti nelle scuole elementari, col 1° gennaio 1899 per gl'insegnanti negli asili, col 27 gennaio 1900 per gl'insegnanti nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, col 1° gennaio 1905 per gl'insegnanti nelle scuole elementari dei Regi educatori femminili, cominceranno col 1° gennaio 1913 per i direttori degli educatori stessi.

Art. 50. — (Soppresso).

Art. 51. — Per le liquidazioni delle pensioni e delle indennità agli insegnanti, alle loro vedove e ai loro orfani, lo stipendio goduto al 1° gennaio 1879, od a quel giorno posteriore in cui gli insegnanti medesimi avessero ripreso servizio, verrà considerato come

goduto per tutto il periodo anteriore della carriera e calcolato nel modo indicato all'articolo 7.

Art. 52. — Soppresso.

Art. 53. — A partire dalla data di attuazione della presente legge:

a) per gli insegnanti già pensionati con la riduzione del dodicesimo o pei quali la pensione fosse in corso di liquidazione, è abolita tale riduzione, e la somma risultante è aumentata del 10 per cento;

b) agli insegnanti già pensionati, o pei quali fosse in corso la liquidazione della pensione, e non soggetti alla riduzione del dodicesimo, la pensione sarà aumentata del 15 per cento.

c) alle vedove ed agli orfani degli insegnanti già pensionati, o pei quali la pensione fosse in corso di liquidazione, verrà, senza distinzione alcuna, concesso lo stesso aumento del 15 per cento, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo;

d) ai già pensionati, insegnanti, vedove ed orfani, e a quelli per i quali la pensione fosse in corso di liquidazione, saranno applicate le nuove disposizioni contenute negli articoli 15, 22, 27 e seguenti fino al 31 compreso.

Per effetto degli aumenti fissati dal presente articolo le pensioni degli insegnanti non dovranno in nessun caso sorpassare la media dell'ultimo triennio di stipendio da essi goduti; e le pensioni delle vedove e degli orfani non potranno sorpassare la metà della pensione che spettò o sarebbe spettata al rispettivo marito e padre. Le pensioni già liquidate o in corso di liquidazione che superassero il detto limite, rimangono invariate.

In ogni caso, la pensione spettante alle vedove o agli orfani non può essere inferiore a lire 250, giusta il disposto del secondo comma dell'articolo 22.

Art. 55. — (Soppresso).

Art. 56. — (Soppresso).

Art. 56 bis. — I direttori didattici e gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili di infanzia, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, gli insegnanti elementari nei Regi educatori femminili ed i direttori negli educatori stessi che, rispettivamente, al 1° gennaio 1879 e 1889, 27 gennaio 1890, 1° gennaio 1895

e 1903 avevano un'età superiore ai 30 anni e a quel tempo si trovavano agli stipendi dei comuni, delle provincie, dello Stato o degli enti amministratori degli asili d'infanzia o dei Regi educatori femminili, e che non si siano valse della facoltà di iscrizione al Monte-pensioni potranno farlo entro il 31 dicembre 1910, purchè si assoggettino al pagamento dei contributi personali arretrati e dei relativi interessi composti.

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. Signori senatori, si può dire, senza esagerazione, che il Monte pensioni dei maestri elementari è stato una delle cure più costanti del Governo italiano. Siamo già al quinto o sesto tentativo di migliorarlo; e siccome i fondi, di cui il Monte dispone ora, sono molto più considerevoli di prima, nonostante che alcune condizioni siano diventate molto più difficili, soprattutto il saggio dell'interesse, è venuto fuori un disegno di legge, che io approvo interamente.

Ho letto con vero piacere la relazione che ha fatto il nostro illustre generale, senatore Ricotti, e io oso sperare che questa sarà proprio l'ultima definitiva legge che noi facciamo per il Monte pensione dei maestri elementari.

Le condizioni che si vengono a fare ora con questa legge, che è ritoccata quasi in tutti gli articoli, sono tali che si può sperare che essa riescirà interamente soddisfacente.

E poichè ho la parola, vorrei richiamare l'attenzione del Governo anche sull'ordine del giorno che fa parte, direi così, integrale della relazione. Con questo ordine del giorno s'invita il Governo a voler studiare l'unificazione di tutte queste diverse Casse pensioni, che noi abbiamo poco a poco stabilite, e dove, per così dire, si è cercato sempre un tipo nuovo, per vedere quale di questi tipi sarebbe poi il migliore da applicarsi.

Io dichiaro che appoggio caldamente questo ordine del giorno e che spero che il Governo lo vorrà accettare. Si tratta di uno studio non indifferente, quello dell'unificazione di tutte le Casse pensioni che ci sono, sopra un unico tipo; ma è un tipo questo che, posso dirlo senza esagerazione, deve considerarsi come quello che risponde meglio a tutte quante le

esigenze di una Cassa pensioni. È un tipo fondato sul conto individuale, ma rinforzato dal sistema mutuo, come il nostro generale Ricotti lo ha immaginato, e come è stato già applicato nella legge che riguarda gli ufficiali daziari.

Quindi mi unisco anche io all'Ufficio centrale, per raccomandare che questo ordine del giorno sia accettato non solo, ma che si dia corso alle proposte ivi contenute.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale al quale ha accennato l'onor. Blaserna nel suo discorso:

« Il Senato invita il Governo a voler presentare al Parlamento, non più tardi dell'anno 1910, i disegni di legge occorrenti per uniformare, per quanto è possibile, il regime delle diverse Casse di previdenza già costituite ed amministrate dalla Cassa depositi e prestiti, estendendo a tutte le dette Casse il sistema di liquidazione delle pensioni con conti individuali, applicando ai medesimi la mutualità ».

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Debbo dire una parola di ringraziamento al senatore Blaserna, per l'autorevole appoggio da lui dato a questo progetto di legge, e anche perchè egli ha pure espresso il mio pensiero, rilevando l'alto valore della relazione presentata dal senatore Ricotti a nome dell'Ufficio centrale.

È una relazione (mi sia lecito di esprimere liberamente l'impressione da me provata or ora nel leggerla) è una relazione nella quale non si sa se più ammirare l'energia giovanile del pensiero o la chiarezza della forma o la precisione matematica delle argomentazioni. Si può dire che sia piuttosto scolpita che scritta. In meno di due pagine, sono riassunti tutti i concetti sostanziali del disegno di legge e sono messi in rilievo i pregi che esso contiene, i vantaggi notevoli che reca al Monte pensioni e al trattamento di riposo dei maestri elementari.

Non ho quindi bisogno di aggiungere altro per sollecitare i voti del Senato a favore di proposte tanto autorevolmente raccomandate dal relatore dell'Ufficio centrale.

Mi rimane da dire la mia opinione intorno all'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale.

L'ordine del giorno non concerne direttamente il progetto di legge in discussione ma piuttosto un disegno di legge avvenire, che si vorrebbe entro il 1910. E lo stesso illustre relatore senatore Ricotti, propone al Senato di voler prendere in considerazione il suo ordine del giorno dopo approvato questo progetto di legge.

Il desiderio di una riforma in molti punti della nostra legislazione in materia di pensioni e di istituti di previdenza non potrebbe essere appoggiato a ragioni migliori. Il senatore Ricotti ha messo in luce come siano difettose e veramente empiriche alcune delle norme che oggi regolano le pensioni. Il che vale non soltanto per i maestri elementari, ma anche per la legge generale sulle pensioni, per tutti gli altri funzionari dello Stato. Infatti l'illustre relatore dimostra, con esempi, come per una circostanza affatto accidentale, del collocamento al riposo un mese dopo o prima dei 25 anni di servizio, le conseguenze che ne derivano a favore della vedova e dei figli dell'impiegato cambiano notevolmente. E con altro esempio, spiega come non sia osservata la perfetta parità di trattamento e la ragione logica e matematica in talune disposizioni per la misura del trattamento di riposo ai maestri (e in generale a tutti i funzionari dello Stato). Egli non trova giusto che sia trattato egualmente, sia per la pensione, sia per le quote di contributo o di ritenuta, l'impiegato che ha famiglia come l'impiegato celibe.

Ora su questo punto, se dovessi addentrarmi nell'esame di merito, sarei tentato di fare delle riserve, perchè a me (celibe), sembra che qualche maggior ragione abbiano, verso la società e verso lo Stato, coloro che hanno famiglia. In altre parole, mi pare dubbio che sia contrario ai principii di giustizia ed equità, e non sia invece informato ad un sano principio di solidarietà e di mutuo soccorso la regola da tempo vigente di far contribuire in eguale misura tutti i funzionari consociati, abbiano famiglia o non, per raccogliere i mezzi e raggiungere lo scopo di un equo trattamento alle vedove e ai figli.

Ma questo è un particolare; ed io devo affrettarmi a concludere e a dire il mio pensiero riguardo all'ordine del giorno.

Io sono personalmente convinto che c'è molto

da riformare nelle nostre leggi sulle pensioni, e che in uno studio complessivo, sia della legge antiquata, sia anche delle Casse o dei Monti o degli altri Istituti di previdenza, certamente bisognerà tener conto di quei criteri, ispirati alla logica e alla matematica, che ha indicato il senatore Ricotti nella sua relazione.

Ma, d'altra parte, mentre ripeto l'espressione della maggiore gratitudine verso l'illustre relatore dell'Ufficio centrale, debbo pure rivolgergli una preghiera. L'ordine del giorno imporrebbe al Governo un impegno troppo assoluto, un impegno, che, in questo momento, io non sarei in grado di assumere.

Non mi indugio ad analizzare la formula dell'invito al Governo, perchè qui non si tratta di questione politica o di sfiducia (qui la politica non c'entra); però a me pare che l'Ufficio centrale e il suo onorevole relatore non debbano avere difficoltà a limitarsi a prendere atto delle mie dichiarazioni, e dell'impegno che io prendo di continuare gli studi onde migliorare le nostre leggi in materia di pensioni, senza insistere per mettere ai voti un ordine del giorno con un impegno fisso, che il Governo non può oggi assumere.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Il concetto espresso in quest'ordine del giorno è quello di dare applicazione molto estesa al sistema del conto individuale. Ora, giacchè il ministro si propone di fare ulteriori studi su questa materia, io l'esorto caldamente a esaminare se il predetto sistema non conduca ad una grave complicazione della contabilità.

Col conto individuale sembra che si dovrà creare una contabilità vastissima, tanto vasta da fare spavento, perchè per ogni impiegato si dovrà aprire una partita da tenersi in corrente nel corso dell'anno.

Il principio che sembra più conveniente è quello della mutualità, il quale evita le grandi complicazioni computistiche, non richiedendo che si tengano distinte le quote di ogni impiegato.

Senza aggiungere altre considerazioni, esorto l'onorevole ministro a compiere i suoi studi facendo attenzione all'immensa complicazione che si creerebbe col sistema del conto individuale.

RICOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI, *relatore*. Debbo anzitutto ringraziare l'onorevole ministro del tesoro delle benevole parole a me rivolte. Debbo poi rispondere alle considerazioni esposte nel suo discorso dall'onorevole senatore Cadolini.

Attualmente abbiamo sei Casse di previdenza speciali per l'assegnazione delle pensioni ai funzionari di sei diverse categorie che sono: i maestri delle scuole elementari, i medici condotti, gli impiegati comunali, gli impiegati del Catasto, gli ufficiali giudiziari e gli archivisti notarili. Ciascuna di esse ha una legge propria, e queste leggi sono fra loro diverse. Però in due di dette leggi, in quelle cioè concernenti il Monte pensioni dei maestri e la Cassa di previdenza per i medici condotti, la liquidazione delle pensioni è determinata da una tabella, calcolata *a priori*, che stabilisce il valore della pensione in relazione all'età del pensionando, ai suoi anni di servizio prestato ed al contributo annuo pagato alla Cassa. Nelle altre quattro categorie di funzionari iscritti alla rispettiva Cassa di previdenza, la pensione è determinata dal capitale individuale accumulato dal pensionando ed in ragione della sua età.

La scelta tra questi due sistemi è questione molto complessa e difficile a spiegarsi in una assemblea.

L'onor. Cadolini si è pronunziato a favore delle tabelle calcolate *a priori*; io invece mi dichiaro di opinione contraria.

Anch'io una volta, per le stesse ragioni che ha svolto l'onor. Cadolini, ero favorevole al sistema delle tabelle calcolate *a priori*, ma, dopo lunga esperienza e qualche studio in proposito, mi sono convertito ed ho dovuto persuadermi che il sistema di liquidazione delle pensioni sulla base dei conti individuali e dell'età del pensionando, quale fu adottato l'anno scorso per gli ufficiali giudiziari e gli archivisti notarili, sia preferibile al sistema delle tabelle calcolate *a priori*, qual'è tuttora in vigore per i maestri elementari ed i medici condotti.

È un errore il credere che il sistema dei conti individuali obblighi l'Amministrazione della Cassa di previdenza ad un lavoro di contabi-

lità maggiore di quello richiesto per la liquidazione col sistema delle tabelle.

Il sistema propugnato dall'onor. senatore Cadolini obbliga l'Amministrazione della Cassa ad una numerosa corrispondenza per controllare i pagamenti che annualmente devono essere fatti da tutti i comuni del Regno ed altri enti, i cui funzionari sono iscritti alla Cassa.

Questo lavoro contabile diminuisce notevolmente col sistema dei conti individuali, essendo allora gli stessi funzionari interessati ad accertarsi che i pagamenti rateali annui siano compiuti come è stabilito dalla legge.

Leggendo le relazioni che la Cassa depositi e prestiti pubblica ogni anno sull'amministrazione della Cassa di previdenza, si può rilevare quanto sia grande il lavoro contabile delle Amministrazioni delle singole Casse di previdenza, rette col sistema delle tabelle di liquidazione, per cui sembra praticamente dimostrato esser erroneo il supposto dell'onor. Cadolini che le Casse di previdenza a base dei conti individuali richiedano uno sviluppo contabile superiore a quello richiesto dalla stessa Cassa a base di tabelle di liquidazione.

Ciò premesso, l'Ufficio centrale non ha difficoltà di convertire l'ordine del giorno in una semplice raccomandazione che il ministro ha dichiarato di accettare, ma desideriamo che questa raccomandazione riproduca tutto il contenuto dell'ordine del giorno, di studiare cioè le modificazioni da introdursi nelle attuali sei leggi delle Casse di previdenza per uniformarle al sistema dei conti individuali.

Qualunque sia la decisione che si prenderà per le riforme delle attuali leggi delle Casse di previdenza, l'Ufficio centrale raccomanda al Senato di approvare l'attuale disegno di legge, quale fu già votato dall'altro ramo del Parlamento, poichè il detto disegno di legge, pur conservando alcuni difetti già esistenti nella legge che deve surrogare, e che potranno essere emendati con legge successiva, presenta tali vantaggi immediati per i 50,000 maestri ora iscritti, ed in particolare per i 5000 maestri già pensionati, che sarebbe una crudeltà ritardarne l'approvazione.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Io non voglio contraddire alle considerazioni svolte dal senatore Ricotti, il

quale è molto informato della questione ed ha fatto studi speciali; osservo però che quando si invita il Governo a *studiare il concetto* di riformare le diverse Casse, non gli si può imporre il sistema da preferirsi.

Il Governo farà gli studi, e terrà presente anche il sistema propugnato dall'Ufficio centrale.

Ma il Senato non può entrare ora in questo particolare eminentemente tecnico, indicando in modo categorico che si debba prendere per norma il conto individuale.

Io direi di accettare la dichiarazione dell'onorevole ministro il quale ci disse che studierà i provvedimenti necessari per riformare le Casse.

Allorquando egli avrà fatto i promessi studi, il Senato vedrà e giudicherà se i risultati ottenuti saranno oppur no da accettarsi.

Il voler fin da ora indicare in che deve consistere la riforma, mi pare chiedere un po' troppo.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io ho già avuto l'onore di dichiarare al Senato, e mi è grato ripeterlo ancora, che assumo l'impegno di proseguire gli studi sulla questione, tenendo presente i criteri e gli argomenti accennati dal senatore Ricotti nella sua relazione. Ma non sono autorizzato ad assumere ora un impegno per una soluzione concreta e precisa, in un senso piuttosto che in un altro. Soltanto posso augurare e sperare che il risultato degli studi miei e dell'Amministrazione riesca tale da meritare l'approvazione del Senato.

RICOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI, *relatore*. Io credeva che l'Ufficio centrale incaricato di riferire su questo disegno di legge, dopo averlo esaminato nella sua forma intrinseca ed in rapporto alle altre leggi ora esistenti sulle Casse di previdenza, potesse presentare un ordine del giorno o semplice raccomandazione al Governo di voler, col tempo, convertire tutte le Casse di previdenza amministrate dalla Cassa depositi e prestiti sopra uno stesso tipo, introducendo in tutte il sistema della liquidazione delle pensioni col sistema dei conti individuali e la mutualità, come fu

già adottato l'anno scorso per la Cassa pensioni per gli ufficiali giudiziari e per quella degli archivisti notarili. Ora se l'onor. ministro, accettando la raccomandazione dell'Ufficio centrale, intende escludere la parte che riguarda i conti individuali, la raccomandazione proposta mancherebbe al suo principale scopo e perciò io la ritirerei senz'altro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ripeto ancora la dichiarazione già da me fatta; e spero che il senatore Ricotti voglia credere al mio sincero e fermo proposito di continuare con la maggiore diligenza lo studio della questione, e di tenere presente i diversi concetti e criteri che egli mi insegna nella sua dotta relazione.

Più di questo io non posso fare oggi; come non posso conoscere in questo momento quale sarà l'opinione del Governo, e non posso dire quale sarà la risoluzione definitiva.

PRESIDENTE. Domando al relatore se l'Ufficio centrale insiste nel suo ordine del giorno.

RICOTTI, *relatore*. L'Ufficio centrale prende atto delle dichiarazioni fatte dal Governo e non insiste nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 1 di questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà al coordinamento ed alla pubblicazione del testo unico delle leggi sul Monte-pensioni ed alle necessarie modificazioni del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1904, n. 635.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni di questa legge avranno effetto dal 1° gennaio 1909.

(Approvato).

TABELLA A.

**Pensioni da liquidarsi agli insegnanti iscritti al Monte pensioni
per ogni lira di stipendio minimo legale**

(Saggio d'interesse del 3.50 per cento ed eliminazione complessiva della classe magistrale (1895-1904), durante il periodo dell'accumulazione dei capitali, e dei pensionati dello Stato (1882-92), durante il pagamento della pensione).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA A.

La pensione a favore dell'insegnante si ottiene:

1° Se lo stipendio stabilito agli effetti della presente legge è rimasto costante nell'intera durata del servizio, moltiplicando lo stipendio stesso per il coefficiente della presente tabella in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data del collocamento a riposo;

2° Se invece l'insegnante ha conseguito durante il servizio aumenti o diminuzioni di stipendio, in primo luogo si determina, con la norma precedente, la quota di pensione dovuta allo stipendio iniziale stabilito agli effetti suaccennati, come se esso fosse rimasto invariato durante l'intero servizio, e poi si calcola, per

ciascun aumento o diminuzione di stipendio, la quota-parte di pensione relativa, da determinarsi ugualmente con la norma precedente, in ragione però oltre che dell'età, degli anni di servizio trascorsi dalla data in cui avvenne la variazione sino alla data del collocamento a riposo. La pensione effettiva è costituita dalla somma delle quote di pensione dovute allo stipendio iniziale ed ai successivi aumenti di stipendio, ridotta delle quote di pensione che si riferiscono alle eventuali diminuzioni di stipendio.

Gli stipendi stabiliti dalla leggi 11 aprile 1886, n. 3798 e 8 luglio 1904, n. 407 si considerano goduti per intero rispettivamente dal 1° novembre 1886 e dal 1° luglio 1904.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA																CESSAZIONE DAL LAVORO										Anni di servizio						
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		44	45	46	47	48	49
1	0.0047	0.0048	0.0048	0.0048	0.0049	0.0049	0.0050	0.0050	0.0051	0.0051	0.0052	0.0052	0.0053	0.0053	0.0054	0.0055	0.0055	0.0056	0.0057	0.0057	0.0058	0.0059	0.0060	0.0061	0.0062	0.0063	0.0064	0.0066	0.0067	0.0068	0.0070	0.0071	1
2		0.0098	0.0099	0.0100	0.0101	0.0102	0.0103	0.0104	0.0105	0.0106	0.0107	0.0108	0.0109	0.0110	0.0111	0.0112	0.0114	0.0115	0.0116	0.0118	0.0120	0.0121	0.0123	0.0125	0.0127	0.0130	0.0132	0.0134	0.0137	0.0140	0.0143	0.0146	2
3			0.0153	0.0155	0.0157	0.0159	0.0160	0.0162	0.0163	0.0164	0.0166	0.0167	0.0168	0.0170	0.0172	0.0173	0.0175	0.0177	0.0179	0.0182	0.0184	0.0187	0.0190	0.0193	0.0196	0.0199	0.0203	0.0207	0.0211	0.0215	0.0219	0.0224	3
4				0.0213	0.0216	0.0219	0.0222	0.0224	0.0226	0.0227	0.0229	0.0230	0.0232	0.0234	0.0236	0.0238	0.0241	0.0243	0.0246	0.0249	0.0252	0.0256	0.0259	0.0263	0.0268	0.0272	0.0277	0.0282	0.0288	0.0293	0.0300	0.0306	4
5					0.0278	0.0283	0.0287	0.0290	0.0292	0.0294	0.0296	0.0298	0.0300	0.0302	0.0305	0.0307	0.0310	0.0313	0.0316	0.0320	0.0324	0.0328	0.0333	0.0338	0.0343	0.0349	0.0355	0.0361	0.0368	0.0376	0.0384	0.0392	5
6						0.0350	0.0356	0.0360	0.0364	0.0366	0.0369	0.0371	0.0373	0.0375	0.0378	0.0380	0.0383	0.0387	0.0391	0.0395	0.0400	0.0405	0.0410	0.0416	0.0423	0.0429	0.0437	0.0445	0.0453	0.0462	0.0472	0.0483	6
7							0.0429	0.0435	0.0440	0.0443	0.0446	0.0449	0.0451	0.0453	0.0456	0.0459	0.0462	0.0466	0.0470	0.0474	0.0480	0.0486	0.0492	0.0499	0.0506	0.0514	0.0523	0.0532	0.0542	0.0553	0.0564	0.0577	7
8								0.0514	0.0520	0.0525	0.0529	0.0532	0.0534	0.0537	0.0539	0.0542	0.0545	0.0549	0.0554	0.0559	0.0565	0.0571	0.0578	0.0586	0.0594	0.0603	0.0613	0.0624	0.0635	0.0648	0.0661	0.0676	8
9									0.0605	0.0612	0.0617	0.0621	0.0624	0.0626	0.0629	0.0631	0.0635	0.0639	0.0643	0.0648	0.0654	0.0661	0.0669	0.0678	0.0687	0.0697	0.0708	0.0720	0.0733	0.0747	0.0763	0.0780	9
10										0.0704	0.0711	0.0716	0.0719	0.0722	0.0725	0.0727	0.0730	0.0734	0.0738	0.0744	0.0750	0.0757	0.0766	0.0775	0.0785	0.0796	0.0808	0.0822	0.0836	0.0852	0.0870	0.0888	10
11											0.0810	0.0816	0.0821	0.0825	0.0827	0.0830	0.0833	0.0836	0.0840	0.0846	0.0852	0.0859	0.0868	0.0878	0.0889	0.0901	0.0914	0.0929	0.0945	0.0962	0.0982	0.1003	11
12												0.0923	0.0929	0.0934	0.0937	0.0940	0.0942	0.0945	0.0949	0.0954	0.0960	0.0968	0.0977	0.0987	0.0998	0.1011	0.1026	0.1042	0.1059	0.1078	0.1100	0.1123	12
13													0.1043	0.1049	0.1054	0.1057	0.1060	0.1063	0.1066	0.1070	0.1076	0.1084	0.1092	0.1103	0.1115	0.1128	0.1144	0.1161	0.1179	0.1200	0.1224	0.1249	13
14														0.1172	0.1178	0.1182	0.1185	0.1188	0.1191	0.1195	0.1200	0.1207	0.1216	0.1226	0.1239	0.1253	0.1269	0.1287	0.1307	0.1329	0.1354	0.1382	14
15															0.1309	0.1315	0.1319	0.1322	0.1325	0.1329	0.1333	0.1340	0.1348	0.1358	0.1370	0.1385	0.1401	0.1420	0.1441	0.1465	0.1492	0.1522	15
16																0.1455	0.1461	0.1465	0.1468	0.1472	0.1476	0.1481	0.1489	0.1499	0.1511	0.1525	0.1542	0.1562	0.1584	0.1609	0.1638	0.1670	16
17																	0.1611	0.1616	0.1620	0.1624	0.1628	0.1633	0.1640	0.1649	0.1661	0.1675	0.1692	0.1712	0.1735	0.1761	0.1792	0.1826	17
18																		0.1776	0.1782	0.1787	0.1791	0.1796	0.1802	0.1811	0.1821	0.1835	0.1852	0.1872	0.1895	0.1923	0.1955	0.1991	18
19																			0.1953	0.1959	0.1965	0.1970	0.1976	0.1983	0.1993	0.2006	0.2023	0.2043	0.2066	0.2095	0.2128	0.2165	19
20																				0.2142	0.2149	0.2155	0.2161	0.2169	0.2178	0.2190	0.2205	0.2225	0.2249	0.2277	0.2311	0.2351	20
21																					0.2344	0.2351	0.2358	0.2366	0.2375	0.2387	0.2401	0.2420	0.2444	0.2472	0.2507	0.2547	21
22																						0.2559	0.2568	0.2577	0.2586	0.2597	0.2611	0.2629	0.2652	0.2681	0.2716	0.2757	22
23																							0.2790	0.2800	0.2810	0.2822	0.2836	0.2854	0.2875	0.2903	0.2939	0.2980	23
24																								0.3036	0.3049	0.3061	0.3076	0.3094	0.3115	0.3142	0.3177	0.3219	24
25																									0.3301	0.3316	0.3332	0.3350	0.3371	0.3398	0.3433	0.3475	25
26																										0.3535	0.3603	0.3622	0.3645	0.3672	0.3707	0.3749	26
27																											0.3890	0.3912	0.3936	0.3965	0.4000	0.4042	27
28																												0.4219	0.4245	0.4276	0.4313	0.4356	28
29																													0.4573	0.4607	0.4646	0.4691	29
30																														0.4957	0.5000	0.5048	30
31																															0.5375	0.5428	31
32																															0.5829	32	

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELL'															CESSAZIONE DAL SERVIZIO															Anni di servizio	
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79		80
1	0.0073	0.0075	0.0077	0.0078	0.0081	0.0083	0.0085	0.0087	0.0090	0.0093	0.0096	0.0099	0.0102	0.0106	0.0110	0.0114	0.0118	0.0122	0.0127	0.0133	0.0138	0.0145	0.0151	0.0158	0.0165	0.0173	0.0182	0.0191	0.0201	0.0212	0.0224	1
2	0.0150	0.0153	0.0157	0.0161	0.0165	0.0170	0.0175	0.0180	0.0185	0.0191	0.0197	0.0204	0.0211	0.0219	0.0227	0.0235	0.0245	0.0255	0.0265	0.0277	0.0289	0.0303	0.0317	0.0332	0.0349	0.0366	0.0386	0.0407	0.0430	0.0456	0.0484	2
3	0.0230	0.0235	0.0241	0.0248	0.0254	0.0261	0.0269	0.0277	0.0286	0.0295	0.0305	0.0316	0.0327	0.0339	0.0352	0.0366	0.0381	0.0397	0.0414	0.0433	0.0453	0.0475	0.0499	0.0524	0.0551	0.0581	0.0614	0.0650	0.0690	0.0734	0.0782	3
4	0.0314	0.0322	0.0330	0.0338	0.0348	0.0358	0.0368	0.0380	0.0392	0.0405	0.0419	0.0434	0.0449	0.0467	0.0485	0.0505	0.0526	0.0549	0.0574	0.0601	0.0631	0.0663	0.0697	0.0734	0.0775	0.0818	0.0867	0.0922	0.0981	0.1048	0.1123	4
5	0.0402	0.0412	0.0422	0.0434	0.0446	0.0459	0.0473	0.0488	0.0504	0.0521	0.0539	0.0558	0.0579	0.0602	0.0628	0.0653	0.0681	0.0712	0.0745	0.0782	0.0822	0.0866	0.0913	0.0964	0.1019	0.1080	0.1147	0.1223	0.1306	0.1401	0.1508	5
6	0.0494	0.0506	0.0520	0.0534	0.0549	0.0565	0.0582	0.0601	0.0621	0.0643	0.0666	0.0690	0.0717	0.0746	0.0777	0.0810	0.0846	0.0885	0.0928	0.0976	0.1028	0.1085	0.1146	0.1213	0.1286	0.1366	0.1455	0.1556	0.1667	0.1795	0.1940	6
7	0.0591	0.0606	0.0621	0.0639	0.0657	0.0677	0.0698	0.0720	0.0745	0.0771	0.0799	0.0829	0.0862	0.0897	0.0935	0.0977	0.1022	0.1071	0.1124	0.1183	0.1249	0.1330	0.1398	0.1483	0.1576	0.1678	0.1793	0.1922	0.2067	0.2223	0.2423	7
8	0.0692	0.0709	0.0728	0.0748	0.0770	0.0793	0.0818	0.0845	0.0874	0.0906	0.0939	0.0976	0.1015	0.1058	0.1104	0.1154	0.1208	0.1267	0.1332	0.1405	0.1485	0.1573	0.1669	0.1774	0.1890	0.2018	0.2161	0.2324	0.2506	0.2716	0.2959	8
9	0.0798	0.0818	0.0840	0.0863	0.0888	0.0916	0.0945	0.0976	0.1011	0.1047	0.1087	0.1130	0.1176	0.1227	0.1281	0.1341	0.1406	0.1476	0.1554	0.1641	0.1737	0.1843	0.1959	0.2086	0.2228	0.2385	0.2561	0.2762	0.2987	0.3249	0.3551	9
10	0.0909	0.0932	0.0957	0.0984	0.1012	0.1044	0.1077	0.1114	0.1153	0.1196	0.1242	0.1292	0.1346	0.1405	0.1468	0.1538	0.1614	0.1697	0.1789	0.1891	0.2005	0.2131	0.2270	0.2422	0.2592	0.2781	0.2994	0.3238	0.3513	0.3832	0.4204	10
11	0.1026	0.1052	0.1080	0.1110	0.1142	0.1178	0.1216	0.1258	0.1303	0.1352	0.1405	0.1462	0.1524	0.1592	0.1665	0.1746	0.1835	0.1931	0.2038	0.2157	0.2290	0.2438	0.2601	0.2781	0.2982	0.3207	0.3462	0.3753	0.4084	0.4469	0.4918	11
12	0.1149	0.1177	0.1208	0.1242	0.1279	0.1319	0.1362	0.1409	0.1460	0.1515	0.1575	0.1641	0.1711	0.1789	0.1875	0.1966	0.2067	0.2178	0.2301	0.2439	0.2593	0.2764	0.2954	0.3164	0.3400	0.3663	0.3964	0.4309	0.4702	0.5161	0.5698	12
13	0.1278	0.1309	0.1343	0.1381	0.1421	0.1466	0.1514	0.1567	0.1624	0.1687	0.1754	0.1828	0.1908	0.1996	0.2090	0.2196	0.2312	0.2438	0.2579	0.2737	0.2913	0.3110	0.3329	0.3571	0.3845	0.4152	0.4502	0.4906	0.5368	0.5910	0.6546	13
14	0.1413	0.1448	0.1485	0.1526	0.1571	0.1620	0.1674	0.1732	0.1796	0.1866	0.1942	0.2024	0.2114	0.2213	0.2320	0.2439	0.2569	0.2712	0.2872	0.3051	0.3252	0.3476	0.3727	0.4005	0.4320	0.4674	0.5078	0.5547	0.6084	0.6717	0.7463	14
15	0.1556	0.1593	0.1634	0.1679	0.1728	0.1782	0.1841	0.1906	0.1977	0.2054	0.2138	0.2230	0.2330	0.2440	0.2561	0.2694	0.2840	0.3001	0.3180	0.3382	0.3610	0.3864	0.4148	0.4465	0.4824	0.5229	0.5693	0.6232	0.6852	0.7585	0.8451	15
16	0.1706	0.1746	0.1791	0.1840	0.1893	0.1952	0.2017	0.2088	0.2166	0.2251	0.2344	0.2445	0.2556	0.2679	0.2813	0.2961	0.3124	0.3304	0.3505	0.3732	0.3987	0.4274	0.4594	0.4952	0.5359	0.5819	0.6348	0.6964	0.7674	0.8516	0.9515	16
17	0.1865	0.1908	0.1956	0.2009	0.2067	0.2131	0.2201	0.2279	0.2364	0.2457	0.2559	0.2671	0.2793	0.2929	0.3077	0.3241	0.3423	0.3623	0.3846	0.4099	0.4385	0.4705	0.5064	0.5466	0.5926	0.6445	0.7044	0.7742	0.8581	0.9512	1.0654	17
18	0.2032	0.2078	0.2130	0.2186	0.2249	0.2319	0.2395	0.2479	0.2571	0.2673	0.2785	0.2908	0.3042	0.3191	0.3344	0.3535	0.3735	0.3957	0.4205	0.4485	0.4803	0.5160	0.5561	0.6010	0.6524	0.7108	0.7782	0.8570	0.9485	1.0575	1.1875	18
19	0.2209	0.2258	0.2313	0.2373	0.2441	0.2516	0.2598	0.2689	0.2789	0.2900	0.3022	0.3155	0.3302	0.3465	0.3644	0.3843	0.4063	0.4307	0.4581	0.4891	0.5243	0.5638	0.6083	0.6584	0.7157	0.7809	0.8564	0.9448	1.0478	1.1707	1.3177	19
20	0.2396	0.2448	0.2506	0.2571	0.2643	0.2723	0.2812	0.2910	0.3018	0.3138	0.3270	0.3415	0.3575	0.3753	0.3944	0.4165	0.4407	0.4675	0.4976	0.5317	0.5704	0.6141	0.6633	0.7188	0.7824	0.8549	0.9391	1.0379	1.1531	1.2910	1.4563	20
21	0.2595	0.2649	0.2711	0.2779	0.2856	0.2942	0.3037	0.3142	0.3259	0.3388	0.3530	0.3688	0.3861	0.4054	0.4267	0.4504	0.4767	0.5060	0.5389	0.5764	0.6189	0.6669	0.7211	0.7823	0.8527	0.9330	1.0264	1.1362	1.2646	1.4186	1.6037	21
22	0.2806	0.2863	0.2927	0.3000	0.3081	0.3173	0.3274	0.3387	0.3512	0.3651	0.3804	0.3973	0.4161	0.4369	0.4597	0.4858	0.5144	0.5463	0.5823	0.6232	0.6697	0.7223	0.7818	0.8491	0.9266	1.0152	1.1185	1.2401	1.3825	1.5537	1.7599	22
23	0.3031	0.3090	0.3157	0.3233	0.3319	0.3416	0.3524	0.3644	0.3778	0.3927	0.4091	0.4274	0.4476	0.4701	0.4951	0.5229	0.5539	0.5886	0.6276	0.6722	0.7230	0.7804	0.8456	0.9193	1.0043	1.1018	1.2155	1.3496	1.5071	1.6966	1.9255	23
24	0.3271	0.3331	0.3401	0.3481	0.3571	0.3674	0.3788	0.3916	0.4058	0.4217	0.4393	0.4589	0.4806	0.5048	0.5317	0.5617	0.5953	0.6328	0.6752	0.7235	0.7780	0.8414	0.9124	0.9929	1.0859	1.1927	1.3175	1.4649	1.6384	1.8476	2.1005	24
25	0.3527	0.3589	0.3661	0.3744	0.3839	0.3946	0.4067	0.4202	0.4354	0.4523	0.4711	0.4921	0.5153	0.5413	0.5700	0.6025	0.6387	0.6792	0.7250	0.7774	0.8372	0.9052	0.9824	1.0702	1.1716	1.2882	1.4248	1.5863	1.7767	2.0067	2.2854	25
26	0.3801	0.3864	0.3938	0.4024	0.4123	0.4235	0.4362	0.4505	0.4666	0.4846	0.5046	0.5270	0.5518	0.5796	0.6100	0.6453	0.6843	0.7278	0.7773	0.8338	0.8985	0.9720	1.0558	1.1511	1.2615	1.3885	1.5374	1.7139	1.9223	2.1743	2.4803	26
27	0.4095	0.4159	0.4234	0.4323	0.4425	0.4543	0.4676	0.4826	0.4996	0.5187	0.5400	0.5637	0.5902	0.6200	0.6531	0.6903	0.7320	0.7789	0.8320	0.8929	0.9626	0.0421	1.1326	1.2359	1.3556	1.4936	1.6556	1.8479	2.0752	2.3507	2.6857	27
28	0.4410	0.4474	0.4551	0.4642	0.4748	0.4870	0.5009	0.5167	0.5346	0.5547	0.5773	0.6025	0.6307	0.6624	0.6977	0.7375	0.7822	0.8324	0.8894	0.9548	1.0299	1.1155	1.2133	1.3247	1.4543	1.6039	1.7796	1.9885	2.2359	2.5361	2.9017	28
29	0.4747	0.4812	0.4891	0.4984	0.5092	0.5219	0.5363	0.5529	0.5717	0.5929	0.6167	0.6435	0.6734	0.7071	0.7444	0.7871	0.8349	0.8886	0.9496	1.0198	1.1004	1.1924	1.2976	1.4179	1.5576	1.7193	1.9096	2.1360	2.4046	2.7308	3.1287	29
30	0.5106	0.5175	0.5255	0.5350	0.5461	0.5592	0.5742	0.5914	0.6111	0.6334	0.6585	0.6867	0.7184	0.7542	0.7940	0.8394	0.8903	0.9176	1.0129	1.0880	1.1743	1.2730	1.3860	1.5154	1.6659	1.8402	2.0458	2.2907	2.5814	2.9352	3.3673	30
31	0.5489	0.5561	0.5645	0.5742	0.5856	0.5991	0.6146	0.6325	0.6530	0.6764	0.7028	0.7326	0.7661	0.8040	0.8460	0.8944	0.9486	1.0097	1.0793	1.1595	1.2519	1.3576	1.4787	1.6176	1.7794	1.9670	2.1883	2.4527	2.7688	3.1495	3.6176	31
32	0.5896	0.5973	0.6061	0.6162	0.6280	0.6418	0.6578	0.6764	0.6978	0.7222	0.7499	0.7812	0.8166	0.8566	0.9010	0.9525	1.0101	1.0750	1.1492	1.2347	1.3333	1.4463	1.5760	1.7247	1.8983	2.0998	2.3379	2.6222	2.9611	3.3742	3.8801	32
33	0.6327	0.6410	0.6503	0.6610	0.6733	0.6876	0.7042	0.7234	0.7456	0.7711	0.8000	0.8329	0.8701	0.9123	0.9594	1.0138	1.0749	1.1439	1.2228	1.3138	1.4189	1.5395	1.6780	1.8370	2.0229	2.2389	2.4945	2.8001	3.1644	3.6096	4.1553	33
34	»	0.6872	0.6974	0.7088	0.7217	0.7367																										

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DELLA													
	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
36	0.8131	0.8280	0.8448	0.8638	0.8854	0.9104	0.9390	0.9717	1.0093	1.0521	1.1011	1.1567	1.2201	1.2922
37		0.8859	0.9040	0.9242	0.9471	0.9732	1.0031	1.0372	1.0764	1.1211	1.1724	1.2307	1.2974	1.3735
38			0.9667	0.9883	1.0127	1.0404	1.0718	1.1074	1.1483	1.1949	1.2486	1.3098	1.3798	1.4599
39				1.0563	1.0824	1.1119	1.1451	1.1826	1.2253	1.2740	1.3301	1.3942	1.4677	1.5517
40					1.1562	1.1878	1.2231	1.2628	1.3078	1.3589	1.4175	1.4845	1.5615	1.6498
41						1.2681	1.3059	1.3482	1.3958	1.4496	1.5112	1.5813	1.6619	1.7546
42							1.3937	1.4389	1.4896	1.5465	1.6114	1.6851	1.7696	1.8666
43								1.5349	1.5891	1.6497	1.7184	1.7961	1.8849	1.9868
44									1.6945	1.7592	1.8324	1.9146	2.0084	2.1155
45										1.8753	1.9533	2.0409	2.1402	2.2533
46											2.0815	2.1749	2.2805	2.4004
47												2.3168	2.4295	2.5571
48													2.5873	2.7234
49														2.8995
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														

CESSAZIONE DAL SERVIZIO														Anni di servizio		
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80			
1.3741	1.4682	1.5772	1.7034	1.8486	2.0160	2.2088	2.4347	2.6982	3.0109	3.3861	3.8351	4.3851	5.0621	36		
1.4600	1.5594	1.6748	1.8086	1.9627	2.1405	2.3456	2.5860	2.8667	3.2002	3.6007	4.0804	4.6687	5.3936	37		
1.5510	1.6560	1.7781	1.9197	2.0831	2.2717	2.4895	2.7451	3.0438	3.3990	3.8258	4.3377	4.9660	5.7409	38		
1.6478	1.7585	1.8874	2.0372	2.2102	2.4101	2.6411	2.9126	3.2301	3.6078	4.0623	4.6077	5.2778	6.1051	39		
1.7507	1.8674	2.0034	2.1616	2.3445	2.5562	2.8010	2.0890	3.4260	3.8274	4.3107	4.8912	5.6050	6.4870	40		
1.8606	1.9833	2.1266	2.2936	2.4868	2.7107	2.9699	3.2750	3.6324	4.0585	4.5719	5.1890	5.9485	6.8878	41		
1.9779	2.1070	2.2577	2.4338	2.6378	2.8743	3.1484	3.4714	3.8501	4.3019	4.8468	5.5023	6.3095	7.3086	42		
2.1035	2.2391	2.3977	2.5830	2.7982	3.0479	3.3375	3.6791	4.0800	4.5587	5.1364	5.8319	6.6891	7.7507	43		
2.2381	2.3804	2.5472	2.7423	2.9688	3.2323	3.5381	3.8991	4.3231	4.8298	5.4418	6.1791	7.0885	8.2157	44		
2.3824	2.5319	2.7071	2.9124	3.1511	3.4285	3.7512	4.1324	4.5805	5.1165	5.7643	6.5454	7.5093	8.7049	45		
2.5367	2.6942	2.8786	3.0944	3.3456	3.6380	3.9779	4.3803	4.8536	5.4200	6.1053	6.9321	7.9531	9.2204	46		
2.7015	2.8680	3.0623	3.2895	3.5538	3.8617	4.2200	4.6441	5.1438	5.7421	6.4664	7.3409	8.4218	9.7640	47		
2.8770	3.0535	3.2590	3.4986	3.7769	4.1011	4.4785	4.9257	5.4524	6.0843	6.8495	7.7739	8.9172	10.3380	48		
3.0633	3.2510	3.4689	3.7224	4.0161	4.3576	4.7552	5.2265	5.7821	6.4483	7.2565	8.2333	9.4420	10.9449	49		
3.2606	3.4607	3.6924	3.9613	4.2720	4.6326	5.0516	5.5483	6.1340	6.8371	7.6895	8.7214	9.9986	11.5876	50		
	3.6828	3.9298	4.2156	4.5453	4.9269	5.3694	5.8932	6.5106	7.2521	8.1520	9.2406	10.5901	12.2694	51		
		4.1811	4.4857	4.8362	5.2410	5.7095	6.2628	6.9143	7.6963	8.6457	9.7951	11.2193	12.9939	52		
			4.7717	5.1451	5.5755	6.0726	6.6585	7.3469	8.1723	9.1740	10.3871	11.8913	13.7646	53		
				5.4722	5.9307	6.4591	7.0808	7.8100	8.6825	9.7403	11.0206	12.6087	14.5877	54		
					6.3068	6.8696	7.5305	8.3043	9.2285	10.3472	11.6996	13.3764	15.4664	55		
								7.3042	8.0080	8.8305	9.8115	10.9967	12.4273	14.1993	56	
									8.5136	9.3894	10.4321	11.6901	13.2062	15.0812	57	
										9.9811	11.0911	12.4284	14.0377	16.0250	58	
											11.7890	13.2123	14.9229	17.0326	59	
												14.0424	15.8629	18.1054	60	
													16.8583	19.2446	61	
														20.4508	62	
															25.0720	63

Norme per l'applicazione della tabella A. — La pensione a favore dell'insegnante si ottiene:
 1° Se lo stipendio stabilito agli effetti della presente legge è rimasto costante nell'intera durata del servizio, moltiplicato del collocamento a riposo;

2° Se invece l'insegnante ha conseguito, durante il servizio, aumenti o diminuzioni di stipendio, in primo luogo si come esso fosse rimasto invariato durante l'intero servizio, e poi si calcola, per ciascun aumento o diminuzione di stipendio, degli anni di servizio trascorsi dalla data in cui avvenne la variazione sino alla data del collocamento a riposo. La pensione ridotta delle quote di pensione che si riferiscono alle eventuali diminuzioni di stipendio.

Gli stipendii stabiliti dalle leggi 11 aprile 1886, n. 3798 e 8 luglio 1904, n. 407, si considerano goduti per intero rispet-

cando lo stipendio stesso per il coefficiente della presente tabella, in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data

determina, con la norma precedente, la quota di pensione dovuta allo stipendio iniziale, stabilito agli effetti su accennati, la quota-parte di pensione relativa, da determinarsi egualmente con la norma precedente, in ragione però, oltre che dell'età, effettiva è costituita dalla somma delle quote di pensione dovute allo stipendio iniziale ed ai successivi aumenti di stipendio

tivamente dal 1° luglio 1904.

TABELLA B.

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore degli insegnanti elementari in base alla tabella A.

Saggio d'interesse 3.50 per cento

(Eliminazione complessiva dei pensionati dello Stato 1882-92).

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria
36	16.27	51	12.33	66	7.92
37	16.04	52	12.04	67	7.63
38	15.80	53	11.75	68	7.35
39	15.56	54	11.45	69	7.07
40	15.31	55	11.16	70	6.80
41	15.06	56	10.86	71	6.53
42	14.80	57	10.57	72	6.26
43	14.54	58	10.27	73	6.00
44	14.28	59	9.97	74	5.75
45	14.01	60	9.67	75	5.50
46	13.74	61	9.38	76	5.25
47	13.46	62	9.08	77	5.02
48	13.18	63	8.79	78	4.78
49	12.90	64	8.49	79	4.56
50	12.62	65	8.20	80 e più	4.34

Norme per l'applicazione della tabella B. — Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione, calcolata secondo le norme contenute nella precedente tabella A, e che spetterebbe alla data della cessazione dal servizio o della morte prima del 25° anno di servizio, per il coefficiente della presente tabella, in corrispondenza all'età dell'insegnante alla data del collocamento a riposo o della morte.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

CASANA, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Disposizioni per la leva sui nati nel 1888;

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito; al testo unico della legge sull'ordinamento del R. esercito ed ai servizi dipendenti dal Ministero della guerra. Aumenti di stanziamento da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi 1908-909 e 1909-910 per migliorare gli assegni, nonchè alcuni speciali servizi del R. esercito.

Prego che quest'ultimo disegno di legge sia trasmesso alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge. Il primo sarà inviato agli Uffici ed il secondo sarà trasmesso alla Commissione di finanze, come ha richiesto l'onor. ministro.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiore assegnazione di lire 59 mila per costruzione della casa demaniale in Therapia per uso della R. Ambasciata in Costantinopoli.

Maggiore assegnazione di lire 69 mila per spese di adattamento e di arredamento del palazzo demaniale ad uso della R. Ambasciata in Berlino.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alla Commissione di finanze.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti

disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti per il Real corpo del Genio civile, per il personale aggiunto e provvisorio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile;

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di una piazza nella città di San Pier-d'Arena;

Conversione in legge del Regio decreto 31 dicembre 1905, n. 632, per la concessione di carte di libera circolazione e di biglietti per un solo viaggio gratuito ed a prezzo ridotto per talune categorie di persone, sulle ferrovie dello Stato;

Conversione in legge dei Reali decreti 28 novembre 1907, n. 814, 17 maggio 1908, 29 giugno 1905, n. 360, 5 luglio 1906, n. 381, 19 maggio 1907, n. 359, 31 agosto 1907, n. 679 e 17 maggio 1908, riguardanti l'esercizio provvisorio da parte dello Stato delle ferrovie Roma (Termini)-Marino-Castelgandolfo-Albano ed Albano-Cecchina-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo, con diramazione Capranica-Ronciglione e Varese-Porto Ceresio; e approvazione della Convenzione 12 settembre 1907 per l'impianto del secondo binario lungo la ferrovia Livorno-Vada;

Provvedimenti per la Basilicata e la Calabria;

Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1904, n. 110, sull'ordinamento delle Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato;

Autorizzazione di fondi per la liquidazione del riscatto della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani;

Riscatto della ferrovia Mortara-Vigevano;

Provvedimenti per le pensioni e per il trattamento del personale delle ferrovie dello Stato.

Trattandosi di disegni di legge che contengono provvedimenti urgenti, sarebbe necessario che il Senato li approvasse prima della chiusura dei suoi lavori.

Rivolgo quindi viva preghiera al Senato di volerli dichiarare d'urgenza.

Chiedo poi che il disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 28 novembre 1907, n. 814, 17 maggio 1908, 29 giugno 1905, n. 360, 5 luglio 1906, n. 381, 19 maggio 1907, n. 359, 31 agosto 1907, n. 679 e

17 maggio 1908, riguardanti l'esercizio provvisorio da parte dello Stato delle ferrovie Roma (Termini)-Marino-Castel Gandolfo-Albano ed Albano-Cecchina-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo, con diramazione Capranica-Ronciglione e Varese-Porto Ceresio; e approvazione della Convenzione 12 settembre 1907 per l'impianto del secondo binario lungo la ferrovia Livorno-Vada (923) » sia inviato per l'esame allo stesso Ufficio centrale che sta già esaminando analogo disegno di legge per le ferrovie secondarie romane.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge. L'onor. ministro ha domandato che siano dichiarati d'urgenza e che uno di essi sia inviato per l'esame alla Commissione che sta occupandosi dello stesso argomento. Se non vi sono opposizioni, così s'intenderà stabilito.

Presentazione di relazioni.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Devoluzione a favore delle provincie di Cuneo, Napoli, Massa e Torino delle somme dovute allo Stato per la ritardata attuazione del nuovo catasto ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Concessione di una tombola telegrafica a favore dell'erigendo Ospedale in Nicotera** » (N. 834).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una tombola telegrafica a favore dell'erigendo Ospedale in Nicotera ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa, all'Amministrazione comunale di Nicotera, una tombola telegrafica nazionale a favore dell'erigendo ospedale nel capoluogo di quel comune, per l'ammontare di lire 500,000 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Retrocessione agli espropriati ed ai loro eredi, dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta** » (N. 819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Retrocessione agli espropriati od ai loro eredi, dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

I beni immobili pervenuti allo Stato per effetto dell'articolo 54 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato col Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, potranno essere retrocessi con esenzione dalle tasse sugli affari e dalle spese per diritti di volture agli espropriati od ai loro eredi, od a coloro che ne erano legittimi possessori al giorno dell'avvenuta devoluzione, i quali ne facciano domanda entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, e stipulino entro l'anno successivo l'atto di retrocessione col pagamento contestuale di una somma pari all'ammontare dell'annualità dell'imposta erariale che gravava sui detti immobili nell'anno in cui venne dichiarata la devoluzione di essi allo Stato.

PRESIDENTE. È aperta, la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Autorizzazione della spesa di lire 70,000 per la sistemazione degli uffici degli atti giudiziari, delle successioni e per l'ampliamento dell'ufficio del bollo e della Conservatoria delle ipoteche in Milano** » (N. 895).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizza-

zione della spesa di lire 70,000 per la sistemazione degli uffici degli atti giudiziari, delle successioni e per l'ampliamento dell'ufficio del bollo e della Conservatoria delle ipoteche in Milano ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire settantamila, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (parte straordinaria) per l'esercizio 1907-1908, per la sistemazione degli uffici degli atti giudiziari e delle successioni, e per l'ampliamento dell'Ufficio del bollo e della Conservatoria delle ipoteche in Milano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sul disegno di legge testè letto.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908, e di maggiori assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione medesimo per l'esercizio finanziario 1908-909 - Disposizioni per il pagamento degli stipendi ed assegni al personale telefonico » (N. 896).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-1908, e di maggiori assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione medesimo per l'esercizio finanziario 1908-909 - Disposizioni per il pagamento degli stipendi ed assegni al personale telefonico ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 896).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge,

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo quindi alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,001,241.92 e le diminuzioni di stanziamento di lire 324,000 ai capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 risultanti dall'annessa tabella A.

Sono altresì approvate le modificazioni risultanti dalla tabella medesima alle denominazioni dei capitoli 103-XII, 103-XXIV e 116-XVII e la istituzione del nuovo capitolo 116-XVIII.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 76,000 e le modificazioni di denominazione ai capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1908-1909 risultanti dall'annessa tabella B.

(Approvato).

Art. 3.

È prorogato al 31 dicembre 1908 il termine fissato dall'art. 25 della legge 15 luglio 1907, n. 506.

Nel corso dell'esercizio 1908-909 e fino all'approvazione del disegno di legge, di cui alla lettera c) del predetto articolo, il Governo è autorizzato a pagare sul capitolo 104 « Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) » del bilancio delle poste e dei telegrafi, mediante mandati diretti e di anticipazione, gli stipendi e le retribuzioni dovute a tutto il personale in servizio dell'Amministrazione dei telefoni, sia che si tratti del personale proveniente dall'Amministrazione governativa o dalle Società già esercenti le reti e le linee telefoniche, sia che si tratti del personale straordinario e avventizio.

Sullo stesso capitolo 104 verranno altresì corrisposte le indennità di carica e di funzioni.

A carico del capitolo 105 del medesimo stato di previsione saranno corrisposte le indennità di residenza spettanti al personale indicato nel presente articolo.

(Approvato).

TABELLA A.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1907-908.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 103-II. Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, proveniente dalle Società già esercenti le reti e le linee telefoniche (Spese fisse) L.	50,000	»
» 103-III. Indennità di residenza in Roma al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, proveniente dall'Amministrazione governativa (Spese fisse). »	12,000	»
» 103-V. Straordinari e avventizi assunti in aumento di impiegati e di personale subalterno »	400,000	»
» 103-VII. Compensi per lavori e per servizi straordinari e a cottimo »	45,000	»
» 103-IX. Indennità per missioni agli impiegati »	5,000	»
» 103-XI. Indennità per servizio prestato in tempo di notte »	5,000	»
» 103-XII. Spese d'ogni specie per il servizio sanitario. »	1,000	»
» 103-XVI. Spese per stampa di modelli e di pubblicazioni; carta, cancelleria, rilegatura di registri, ecc. »	20,000	»
» 103-XVII. Spese d'ufficio »	30,000	»
» 103-XVIII. Acquisto di libri, abbonamento a periodici e rilegature per la biblioteca. »	2,000	»
» 103-XX. Pigionì (Spese fisse). »	75,000	»
» 103-XXI. Manutenzione degli uffici centrali e degli impianti interni ed esterni nelle reti telefoniche urbane »	250,000	»
» 103-XXIV. Retribuzione ai ricevitori postali-telegrafici, incaricati del servizio telefonico - Provvigioni per la riscossione delle entrate - Compensi agli esercenti di posti pubblici per il servizio fonotelegrafico »	65,000	»
» 103-XXVI. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica (Spesa obbligatoria) . . . »	21,750	»
» 116-XVII. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati, per l'esercizio 1907-908 (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196, modificato con legge 1° luglio 1906, n. 302 (Spesa obbligatoria) »	10,000	»
» 116-XVIII. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruita con fondi anticipati per l'esercizio 1906-907 (articolo 29 testo unico della legge sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196, modificato con legge 1° luglio 1906, n. 302) (Spesa obbligatoria) »	9,491	92
	<u>L. 1,001,241</u>	<u>92</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 103-I. Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, proveniente dall'Amministrazione governativa - Indennità di carica e di funzioni (Spese fisse) L.	50,000 »
» 103-IV. Indennità di residenza in Roma al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale proveniente dalle Società già esercenti le reti e le linee telefoniche (Spese fisse) »	40,000 »
» 103-VIII. Indennità di tramutamento »	5,000 »
» 103-X. Indennità di viaggio, soggiorno fuori di residenza e indennità di pernottazione agli agenti adibiti alla manutenzione delle linee telefoniche . . . »	30,000 »
» 103-XIII. Spese legali e per il recupero di crediti dell'Amministrazione telefonica »	4,000 »
» 103-XIV. Sussidi al personale »	5,000 »
» 103-XIX. Mantenimento, restauro e adattamento di locali »	10,000 »
« 103-XXV. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti (Spesa d'ordine) »	180,000 »
Totale . . . L.	<u>324,000 »</u>

TABELLA B.

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909.

Cap. n. 112. Spese d'ogni specie per il servizio sanitario . . L.	1,000 »
» 124. Retribuzione ai ricevitori postali-telegrafi incaricati del servizio telefonico - Provvigioni per la riscossione delle entrate - Compensi agli esercenti di posti pubblici per il servizio fonotelegrafico »	65,000 »
» 146. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati, per l'esercizio 1908-1909 (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302) (Spesa obbligatoria) »	10,000 »
Totale . . L.	<u>76,000 »</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il Real Corpo delle miniere » (N. 880).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il Real Corpo delle miniere ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 880).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la tabella organica del personale del Corpo Reale delle miniere, allegata alla presente legge, la quale andrà in vigore col 1° luglio 1908.

Gli aumenti di stipendio portati dalla detta tabella verranno corrisposti per una metà dal 1° luglio 1908, e per l'intero dal 1° luglio 1909.
(Approvato).

Art. 2.

Lo stipendio degli aiutanti principali, con gli aumenti sessennali, può arrivare fino a lire 5000.
(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Genio civile, approvato col Regio decreto del 3 settembre 1906, n. 522, sono estese, in quanto applicabili, al Regio Corpo delle miniere.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

TABELLA.

Ruolo organico del Regio Corpo delle miniere.

Grado	Nuovo ruolo organico proposto		
	Numero	Stipendio	
		individuale	per classi
Personale superiore.			
Ispettori superiori di 1 ^a classe	1	10,000	10,000
Id. 2 ^a id.	1	9,000	9,000
Ingegneri capi di 1 ^a classe	4	7,000	28,000
Id. 2 ^a id.	6	6,000	36,000
Ingegnere di 1 ^a classe.	11	5,000	55,000
Id. 2 ^a id.	9	4,200	37,800
Id. 3 ^a id.	7	3,600	25,200
Ingegneri allievi.	3	3,000	9,000
Personale di 2^a categoria.			
Aiutanti principali di 1 ^a classe	4	4,000	16,000
Id. 2 ^a id.	5	3,500	17,500
Aiutanti di 1 ^a classe	9	3,000	27,000
Id. 2 ^a id.	7	2,500	17,500
Id. 3 ^a id.	5	2,000	10,000
Personale d'ordine.			
Archivisti	4	3,000	12,000
Ufficiali d'ordine di 1 ^a classe	5	2,500	12,500
Id. 2 ^a id.	4	2,000	8,000
Id. 3 ^a id.	3	1,500	4,500
Personale subalterno.			
Uscieri di 1 ^a classe.	1	1,400	1,400
Id. 2 ^a id.	1	1,200	1,200
Id. 3 ^a id.	1	1,100	1,100
	91		338,700

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge:

Assegnazione di lire 5,500,000 al capitolo 115: « soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai RR. carabinieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1907-908.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune di Ponte, frazione di Paupise » (N. 791).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune di Ponte, frazione di Paupise ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 791).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Mi sembra opportuno avvertire che l'Ufficio centrale nella sua relazione propone che non sia approvata la costituzione in comune di Ponte, frazione di Paupise.

BUONAMICI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI, *relatore*. Brevemente dirò le ragioni della proposta dell'Ufficio centrale, per il rigetto della legge proposta dalla Camera elettiva.

Fino dal 1891, Ponte di Benevento, una pic-

cola frazione del comune di Paupise, volle essere unita a questo comune. Passarono pochi anni e la frazione di Ponte chiese, come chiede attualmente con molta insistenza, di essere separata dallo stesso comune di Paupise, e di essere costituita in comune per sè stante. La domanda è firmata da 80 comunisti di codesta Sezione sopra 145 o 155 elettori. Il Consiglio provinciale di Benevento ha sanzionata ed approvata codesta domanda, ma il comune capoluogo di Paupise l'ha negata e l'ha respinta. Venuta dinanzi alla Camera dei deputati, questa proposta è stata sostenuta con lunga e ben condotta relazione del deputato che ne ebbe l'incarico, e la Camera dei deputati approvò la costituzione di questo nuovo comune.

Nel nostro Ufficio centrale si è manifestata l'opinione contraria, e si è sostenuta tanto con ragioni generali, quanto con ragioni speciali.

Brevemente dirò delle ragioni generali, le quali altra volta sono state discusse in quest'Aula.

È un gran danno che in oggi si sia in tutta Italia diffusa codesta smania di dividere comuni, e costituire tanti comunelli incapaci e impotenti a sostenere gli oneri che oggi lo Stato richiede. Bisognerebbe che assolutamente gli Italiani si persuadessero, e specialmente quelli che appartengono a codesti comunelli, che oggi il comune non è più quello che era una volta, e le cose pubbliche, anche in questo rapporto, sono assolutamente mutate.

Una volta, salvo i grandi comuni, che erano da equipararsi quasi alle nostre provincie, erano i soli che avevano molti oneri e molte spese; i piccoli comuni non erano che riunioni di padri di famiglia, i quali amministravano il loro piccolo patrimonio, e soddisfacevano ai loro piccoli bisogni. Oggi i comuni sono enti amministrativi e politici; oggi dai comuni si richiedono tanti servizi e si pongono dallo Stato tanti oneri, che i più piccoli di essi non possono soddisfare. Oggi il comune non può esser preso per sè solo come una piccola amministrazione che sussiste da sè per i propri interessi e per pochi bisogni. Nella storia moderna il comune è un organo amministrativo e politico dello Stato, e bisogna che corrisponda ai doveri suoi, con la potenza necessaria per tutti i servizi che dai comuni purtroppo continuamente si richiedono. (*Approvazioni*).

Questa ragione generale è stata svolta nella relazione, e contro di essa non so immaginare quali obiezioni si possano opporre. Vi sono poi nel caso speciali ragioni.

Nella legge comunale e provinciale trovasi l'articolo 115 il quale stabilisce che per decreto Reale si possono creare codesti comuni separati quando esistono in essi certe condizioni. Per esempio: 4000 abitanti, il consenso del capoluogo, il consenso del Consiglio provinciale e la dimostrazione che il comune che sarà per esser separato, può soddisfare ai nuovi bisogni che allora per esso sorgono. È vero che queste condizioni sono richieste specialmente per il decreto Reale, quando esso costituisce o crede di poter costituire un nuovo comune, ma devesi bene osservare che queste ragioni speciali per il caso del decreto Reale sono tanto giuste, tanto ragionevoli, che debbono diventare necessariamente una regola generale, anche per le leggi che si richiedono al Parlamento.

Infatti anche le leggi che il Parlamento crea bisogna che abbiano dei principii e delle norme sicure. Ora norme sicure e principii più certi di quelli che sono segnati nell'art. 115 non si possono trovare. E se da queste considerazioni passo all'applicazione, vedo che l'art. 115 richiede 4000 abitanti, e nel caso nostro di Ponte di Benevento, ne abbiamo 1600. Come volete, o signori, con 1600 abitanti costituire un Consiglio municipale? Come volete con 8300 lire di entrata soddisfare a tutte le spese del medico, delle scuole e a tante altre che si richiedono dai comuni? È impossibile assolutamente.

Si chiede inoltre dal detto articolo, com'è naturale, una dimostrazione della possibilità del comune di soddisfare alle spese che sono inerenti a tutti i comuni e che il Governo necessariamente, giustamente richiede.

Ebbene per il futuro comune di Ponte, in quel di Benevento, è stato presentato un bilancio preventivo; ma io citerò due cifre sole di questo bilancio. Per il conciliatore, è posta in passivo la somma di lire 20, per la guardia municipale poi quella di lire 100 all'anno, 30 centesimi, o poco più al giorno! Vedete bene che è un bilancio impossibile ed è la dimostrazione sicura che questa frazione non può in nessun modo costituirsi in comune, e soddisfare alle urgenze ed alle necessità alle quali un comune deve oggi obbedire.

È per queste ragioni, o signori, che l'Ufficio ha insistito e insiste nella richiesta che non si approvi questo disegno di legge e si cessi da questa smania che pare oggi universale. Mi pare proprio una specie di sciopero dei comuni italiani, per la quale smania tanti e tanti comuni si suddividono in modo che non è possibile assolutamente che la pubblica amministrazione non ne abbia un gravissimo danno.

In ultimo, per dovere di lealtà, debbo dire anche al Senato che ho ricevuto un lungo telegramma, nel quale, nientemeno, si parla di odio implacabile tra i cittadini della frazione Ponte e quelli del capoluogo Paupise.

Si minaccia una guerra civile... (*Si ride*) e si chiede con grande insistenza non dal capoluogo Paupise, ma da altri punti, che sia assolutamente costituito questo comune per evitare siffatti pregiudizi e siffatte rovine.

Intende bene il Senato che io non mi sono punto commosso, nè l'Ufficio centrale si è commosso, a queste minacce. Non si permette oggi in Italia che questo avvenga. Oggi in Italia, felicemente unita in tutte le sue parti, non si deve parlare di dissidio di terre e di campanili, come se ne parlava una volta nel medio evo; questa fiamma distruggitrice della vita italiana deve affatto scomparire, e l'unione degli animi negli italiani civilizzati deve prevalere. (*Benissimo*).

Quanto alla guerra civile, spero che il Governo provvederà con tutti i mezzi necessari.

Per le ragioni che ho dette, l'Ufficio centrale, che ha esaminato questo disegno di legge, propone al Senato di non passare alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Presentazione di una relazione.

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARAFÀ D'ANDRIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione della convenzione stipulata fra il Governo e il municipio di Napoli, l'8 febbraio 1908, per completare le opere di ri-anamento della città di Napoli, ed altri provvedimenti ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Carafa D'Andria della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita ».

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905 e assegnazione di lire 2,000,000 per altre spese straordinarie del Ministero della marina » (N. 882).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Modificazioni alla ripartizione delle spese stabilite con la legge 2 luglio 1905, e assegnazione di lire 2,000,000 per altre spese straordinarie del Ministero della marina ».

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge:

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 882).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede la parola, la discussione è chiusa e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvato l'aumento di assegnazione di lire 11,000,000 al capitolo 82: « Costruzioni ed acquisti di navi e materiali per la R. marina da guerra », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1907-908, ed è soppresso lo stanziamento di eguale somma stabilito a carico del medesimo capitolo per l'esercizio 1915-916 dall'art. 2 della legge 2 luglio 1905, n. 320.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 2,000,000 in aumento delle spese effettive consolidate dell'esercizio 1907-908, da erogarsi nei lavori occorrenti per la costruzione di un bacino di carenaggio a Venezia e per il miglioramento dei servizi logistici della flotta.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto al riparto ed all'iscrizione dell'indicata somma di lire 2,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 3.

Il limite dei mandati di anticipazione stabilito dall'art. 51 del testo unico di legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato è elevato alla somma di lire 50,000, per le spese che il Ministero della marina è autorizzato ad eseguire ad economia.

(Approvato).

Art. 4.

Sono estese all'Amministrazione della marina le disposizioni contenute nel secondo capoverso dell'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 496, relative all'alienazione delle armi e dei materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra.

(Approvato).

Art. 5.

Le facoltà concesse dai precedenti art. 3 e 4 sono limitate ad un periodo di due anni dalla data della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle vigenti leggi di leva marittima » (N. 892).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle vigenti leggi di leva marittima ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 892).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa.

Passeremo quindi alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Gli iscritti alla leva di mare riconosciuti idonei alle armi, che non abbiano diritto all'assegnazione alla 2^a o alla 3^a categoria per ragioni

di famiglia, nei casi previsti dalla presente legge, sono tutti designati al servizio di 1^a categoria ed arruolati nel Corpo Reale equipaggi.
(Approvato).

Art. 2.

Hanno diritto all'assegnazione alla 2^a categoria gli iscritti, i quali si trovano in una delle seguenti condizioni:

1^o figlio unico di padre vivente, che non sia entrato nel 65^o anno di età;

2^o figlio primogenito di padre che non sia entrato nel 65^o anno di età e che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;

3^o nipote unico di avo, che non sia entrato nel 70 anno di età e che non abbia figli maschi.

(Approvato).

Art. 3.

Hanno diritto all'assegnazione alla 3^a categoria gli iscritti, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

1^o figlio unico o primogenito di padre che sia entrato nel 65^o anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 8;

2^o figlio unico o primogenito di madre tuttora vedova;

3^o nipote unico o primogenito di avo, che sia entrato nel 70^o anno di età e che non abbia figli maschi;

4^o nipote unico o primogenito di ava tuttora vedova e che non abbia figli maschi;

5^o primogenito di orfani di padre e di madre;

6^o fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di 12 anni;

7^o ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui al n. 1 dell'articolo 8, quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso.

(Approvato).

Art. 4.

Ha diritto all'assegnazione alla 2^a o alla 3^a categoria l'iscritto che abbia un fratello consanguineo facente parte del Corpo Reale equipaggi o dell'esercito permanente, il quale abbia ri-

nunciato al diritto spettantegli all'assegnazione o al passaggio alla 2^a o 3^a categoria per uno dei titoli previsti dalla legge.

(Approvato).

Art. 5.

I figli naturali riconosciuti possono ottenere l'assegnazione alla 2^a o alla 3^a categoria solo per i titoli relativi al padre o alla madre, di cui nei precedenti articoli 2 e 3; alla condizione però che il riconoscimento sia avvenuto entro 10 anni dalla nascita ed inoltre, per i titoli relativi alla madre, che questa sia nubile o vedova.

Gli stessi figli naturali non possono però conseguire detta esenzione quando esistano figli legittimi del comune loro padre o della comune loro madre.

(Approvato).

Art. 6.

L'iscritto che abbia un fratello consanguineo sotto le armi per arruolamento volontario ordinario nel Corpo Reale equipaggi o nell'esercito permanente che sia divenuto definitivo, ovvero in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del vigente testo unico, ha diritto all'assegnazione alla 2^a categoria.

Questa assegnazione è concessa una sola volta ed unicamente a quelle famiglie che non abbiano altro figlio vivente assegnato o passato alla 2^a o alla 3^a categoria per qualsiasi altro titolo, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei vengano a trovarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, la chiamata di uno dei due dovrà, su richiesta della famiglia, essere ritardata fino a che l'altro abbia compiuta la ferma o altrimenti cessato di essere presente alle armi.

(Approvato).

Art. 7.

Le assegnazioni ed i passaggi alla 2^a o alla 3^a categoria devono essere richiesti con atto autentico dai membri della famiglia, a favore dei quali sono accordati.

Danno diritto all'assegnazione alla 2^a o alla 3^a categoria i titoli che sussistono perfetti nel

giorno fissato per l'apertura della leva a cui gli iscritti concorrono per ragione di età, e quelli che vengono a verificarsi durante la prima sessione della leva stessa.

I rivedibili e i rimandati per legale motivo, possono far valere anche i titoli che sorgono durante il periodo della rivedibilità o del rimando.

Il titolo di cui all'articolo 6, quando derivi dall'arruolamento volontario di un fratello, deve mantenersi perfetto sino alla prima chiusura della prima sessione della leva.

I titoli possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della prima sessione della leva alla quale gli iscritti concorrono, salvo, per gli iscritti residenti all'estero, le norme che per essi saranno stabilite dal regolamento. Però, i titoli sorti nell'ultimo trimestre della prima sessione della leva, potranno essere fatti valere anche durante la sessione completiva.
(Approvato).

Art. 8.

Allo scopo di costituire titolo alla 2^a o alla 3^a categoria, debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2° assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, a' termini del Codice civile;

3° detenuti in luogo di pena, se vi debbano rimanere per anni 12, decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione del servizio di 1^a categoria.

(Approvato).

Art. 9.

Il militare che non abbia procurato ad un fratello consanguineo l'assegnazione alla 2^a categoria e che posteriormente alla chiusura della prima sessione della leva nella quale fu arruolato, per modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia, venga a trovarsi in alcuna delle condizioni, per effetto delle quali avrebbe avuto diritto all'assegnazione alla 2^a o alla 3^a categoria, ha diritto, in tempo di pace, al passaggio all'una o all'altra categoria, purchè non abbia vivente altro fratello, assegnato

o passato alla 2^a o alla 3^a categoria, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

Tale diritto può essere utilmente comprovato entro un anno dal giorno in cui si è verificata la modificazione alla composizione della famiglia, salvo, per i militari residenti all'estero, le norme che per essi saranno stabilite dal regolamento.

Sono modificazioni della composizione della famiglia nel senso del presente articolo:

a) la morte di alcuno dei membri della famiglia e la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia sia da considerarsi come non esistente, a senso dell'art. 8;

b) il passaggio a seconde nozze della madre;

c) la legittimazione dei figli naturali.

(Approvato).

Art. 10.

La chiamata alle armi potrà essere ritardata alle stesse condizioni previste dall'art. 43 del testo unico vigente, anche per gli studenti degli Istituti superiori di belle arti, musicali e delle Scuole superiori agrarie, industriali e commerciali, che saranno designate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 11.

Gli iscritti marittimi, arruolati nella 2^a categoria ed i militari del Corpo Reale equipaggi che vi faranno passaggio in applicazione del precedente art. 9, saranno trasferiti ed incorporati nella 2^a categoria del Regio esercito, per seguire le sorti della loro classe di leva.

(Approvato).

Art. 12.

È data facoltà al ministro della marina di anticipare il congedamento dei militari della classe anziana, anche per categorie e specialità, purchè i congedandi abbiano compiuto non meno di tre anni di effettivo servizio sotto le armi.

(Approvato).

Art. 13.

Sono abolite tutte le disposizioni delle vigenti leggi sulla leva marittima (testo unico appro-

vato con Regio decreto del 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3ª, e legge 27 dicembre 1906, n. 679, portante modificazioni al testo stesso), le quali siano contrarie alla presente legge, che entrerà in vigore il 1º ottobre 1908.

Il Governo del Re, nel procedere alla pubblicazione di un nuovo testo unico delle leggi sulla leva marittima, autorizzata con l'art. 6 della legge 27 dicembre 1906, n. 679, ha facoltà d'introdurvi le modificazioni che si renderanno necessarie per emendare e coordinare il vigente testo unico in relazione anche alle disposizioni risultanti dalla presente legge.
(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

Per dieci anni, dalla data in cui entrerà in vigore la presente legge, i figli naturali potranno ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria nei casi previsti dall'articolo 5, purchè il riconoscimento sia avvenuto entro il primo anno dalla data in cui la presente legge entrerà in vigore.
(Approvato).

Art. 15.

Tutti i diritti sorti prima della entrata in vigore della presente legge possono essere fatti valere nei modi e nei tempi previsti dal vigente testo unico delle leggi di leva marittima.
(Approvato).

Art. 16.

Le surrogazioni effettuate prima del 1º ottobre 1908 danno diritto al fratello surrogante di conseguire l'assegnazione in 2ª categoria nel caso in cui egli avrebbe avuto titolo alla 3ª categoria a norma del testo unico.
(Approvato).

Art. 17.

Il ministro della marina è autorizzato ad impartire le opportune norme per l'applicazione della presente legge fino a che sia approvato il regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico sulle leggi della leva marittima.

Il ministro è altresì autorizzato a lasciare in congedo illimitato, sotto determinate condizioni,

i militari di 1ª categoria della classe 1888 residenti all'estero, espatriati anteriormente al 1º dicembre 1907, se essi, per le loro condizioni di famiglia, avessero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, in base alla legge 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3ª.
(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti economici pel personale civile tecnico della Regia marina » (N. 872).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Miglioramenti economici pel personale civile e tecnico della Regia marina ».

Pregò l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 872).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale civile tecnico della Regia marina (specialisti laureati e capi tecnici) sono stabiliti nel modo seguente:

I.

ISTITUTO IDROGRAFICO.

Specialisti laureati.

Professore di astronomia e geodesia	1	} 5,500 massimo 4,500 minimo
Professore di meteorologia e geofisica	1	
		} 5,500 massimo 4,500 minimo
	2	

Capi tecnici.

Capo tecnico principale di 1ª classe	1	} 5,000 massimo 4,500 minimo
Id. di 2ª	3	
Id. di 3ª	4	3,500
Id. di 1ª classe	4	3,000
		12

II.

DIREZIONI DELLE COSTRUZIONI NAVALI.

Capi tecnici.

Capo tecnico principale di 1 ^a cl.	{ 4	5,000	massimo
	{ 9	4,500	minimo
Id. id. di 2 ^a id.	15	4,000	
Id. id. di 3 ^a id.	31	3,500	
Capo tecnico di 1 ^a classe	51	3,000	
Id. di 2 ^a id.	31	2,500	
Id. di 3 ^a id.	24	2,000	
	<u>165</u>		

III.

DIREZIONI DI ARTIGLIERIA E ARMAMENTI.

Specialisti laureati.

Ingegnere elettricista principale di 1 ^a classe	2	{ 5,500	massimo
		{ 4,500	minimo
Chimico principale di 1 ^a classe	2	{ 5,500	massimo
		{ 4,500	minimo
Ingegnere elettricista o chimico principale di 2 ^a classe	4	4,000	
Ingegnere elettricista o chimico principale di 3 ^a classe	2	3,500	
Ingegnere elettricista o chimico di 1 ^a classe	4	3,000	
Ingegnere elettricista o chimico di 2 ^a classe	1	2,500	
	<u>15</u>		

Capi tecnici.

Capo tecnico principale di 1 ^a cl.	{ 1	5,000	massimo
	{ 5	4,500	minimo
Id. id. di 2 ^a id.	13	4,000	
Id. id. di 3 ^a id.	17	3,500	
Capo tecnico di 1 ^a classe	24	3,000	
Id. di 2 ^a id.	19	2,500	
Id. di 3 ^a id.	16	2,000	
	<u>95</u>		

(Approvato).

Art. 2.

La ripartizione del personale civile tecnico fra le varie categorie professionali è determinata per decreto Reale.

(Approvato).

Art. 3.

L'avanzamento del personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali e delle Direzioni d'artiglieria ed armamenti ha luogo per categoria; nessun impiegato civile tecnico

delle dette Direzioni può, mediante promozione o altrimenti, occupare posti vacanti in altre categorie.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal 1° luglio 1908 e gli aumenti derivanti dalle variazioni introdotte negli stipendi assegnati ai vari gradi e classi avranno effetto per metà dalla data suddetta e per l'intero dal 1° luglio 1909.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la maggiore assegnazione di lire 50,000 da iscriversi in aumento alla somma complessiva di spese consolidate per il bilancio della marina nella misura che sarà riconosciuta necessaria ai sensi del precedente comma.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

Le promozioni per anzianità derivanti dalla prima applicazione della presente legge saranno conseguite dagli impiegati, anche se non siano trascorsi i prescritti due anni dall'ultima promozione; coloro però che venissero avvantaggiati dal beneficio di due promozioni per anzianità non possono conseguire la seconda se non dopo trascorso un anno dalla decorrenza della prima.

(Approvato).

Art. 6.

Nella prima attuazione della presente legge è consentito il passaggio d'impiegati civili tecnici dall'una all'altra categoria.

I passaggi di cui sopra verranno effettuati prima di far luogo alle promozioni derivanti dal nuovo organico, e gl'impiegati prenderanno nella categoria cui vengono trasferiti la sede rispettivamente dovuta alla loro anzianità.

(Approvato).

Art. 7.

Con decreto Reale verranno determinate le altre norme transitorie che si renderanno ne-

cessarie pel passaggio dall'attuale alla nuova ripartizione dei posti in organico, fra le varie categorie del personale tecnico.

(Approvato).

Art. 8.

Quando l'aumento di stipendio spettante per l'esercizio 1908-909 fosse inferiore all'assegno d'indennità di residenza derivante dalla legge 3 luglio 1902, n. 148, o all'assegno per decimo sessennale, i quali per l'applicazione della presente legge non dovessero più competere, l'impiegato continuerà a fruire nel detto esercizio 1908-909 e per il medesimo titolo, della differenza fra gli assegni stessi e la quota di miglioramento di stipendio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti ai contabili, al personale subalterno dei guardiani di magazzino e ai disegnatori della Regia marina. (N. 881). »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti ai contabili, al personale subalterno dei guardiani di magazzino e ai disegnatori della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di voler dare lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 881).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Al personale dei contabili e guardiani di magazzino costituito con l'articolo 4 della legge 2 giugno 1904, n. 236, sono sostituiti due distinti personali denominati: « Personale dei contabili della Regia marina » e « Personale subal-

terno dei guardiani di magazzino della Regia marina ».

Gli organici relativi ai detti personali sono stabiliti in conformità delle seguenti tabelle:

Contabili della Regia marina.

Grado e classe	Stipendio annuo	Numero
Contabile	4,000	18
Sotto-contabile di 1 ^a classe . . .	3,500	23
Idem di 2 ^a classe . . .	3,000	50
Aiuto-contabile di 1 ^a classe . . .	2,500	146
Idem di 2 ^a classe . . .	2,000	330
Idem di 3 ^a classe . . .	1,500	130
Totale		700

Personale subalterno dei guardiani di magazzino della Regia marina.

Grado e classe	Stipendio annuo	Numero
Guardiano capo di 1 ^a classe . .	1,800	7
Idem di 2 ^a classe . . .	1,600	12
Guardiano di 1 ^a classe	1,400	40
Idem di 2 ^a classe	1,200	30
Totale		89

(Approvato).

Art. 2.

Gli organici del personale dei disegnatori della Regia marina, costituito con l'articolo 4 della legge 2 giugno 1904, n. 235, sono fissati in conformità della seguente tabella:

Grado e classe	Stipendio	Numero per le Direzioni ed Uffici		
		delle costruzioni navali	di artiglieria ed armamenti	del Genio militare per la Regia marina
Capo disegnatore principale di 1 ^a classe: al massimo	5,000	1	1	»
Capo disegnatore principale di 1 ^a classe: al minimo	4,500	2	1	»
Capo disegnatore principale di 2 ^a classe	4,000	7	3	»
Capo disegnatore di 1 ^a classe	3,500	9	5	1
Capo disegnatore di 2 ^a classe	3,000	16	8	2
Disegnatore di 1 ^a classe .	2,500	40	21	3
Disegnatore di 2 ^a classe .	2,000	78	40	4
Disegnatore di 3 ^a classe .	1,500	24	12	2
Totale		177	91	12

(Approvato).

Art. 3.

Gli attuali aiuto-contabili e disegnatori di 4^a classe transitoria sono nominati aiuto-contabili e disegnatori di 3^a classe fuori ruolo con lo stipendio di lire 1500 annue.

(Approvato).

Art. 4.

I posti di contabile sono conferiti a scelta fra i sotto-contabili di 1^a classe che ne facciano domanda e prestino la prescritta cauzione.

I posti di capo-disegnatore principale di 1^a classe sono conferiti a scelta fra i capi-disegnatori principali di 2^a classe. Il conseguimento dello stipendio massimo di lire 5000, assegnato dal ruolo organico ai capi-disegnatori principali di 1^a classe, non può aver luogo se non trascorsi almeno due anni dal conseguimento dello stipendio minimo.

(Approvato).

Art. 5.

Le promozioni da capo-disegnatore di 1^a classe a capo-disegnatore principale di 2^a classe e quelle da capo-disegnatore di 2^a classe a capo-

disegnatore di 1^a classe sono conferite per anzianità fra gli idonei.

Nello stesso modo sono conferite le promozioni fra le varie classi degli aiuto-contabili e dei disegnatori.

(Approvato).

Art. 6.

Le promozioni a sotto-contabile di 2^a classe e a capo-disegnatore di 2^a classe sono conferite rispettivamente in ragione di due terzi agli aiuto-contabili di 1^a classe ed ai disegnatori di 1^a classe previo esame di idoneità; per l'altro terzo, secondo la graduatoria risultante da esame di concorso fra tutti gli aiuto-contabili e disegnatori di 1^a, 2^a e 3^a classe e quelli di 3^a classe fuori ruolo.

Coloro che conseguono l'approvazione in un esame di concorso, ma che non riescono vincitori nel numero dei posti per i quali il concorso fu bandito, sono esonerati dall'esame di idoneità di cui nel comma precedente.

Nessuno può presentarsi più di due volte ad un esame di concorso.

Coloro che siano riprovati per due volte nell'esame di idoneità non saranno più ammessi a ripetere alcun esame per l'avanzamento.

Quando in un esame di concorso il numero dei vincitori non raggiunga quello dei posti per cui il concorso fu bandito, i posti che rimangono vacanti vanno in aumento dei due terzi riservati agli aiuto-contabili e disegnatori di 1^a classe, di cui nel primo capoverso del presente articolo.

(Approvato).

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore dal 1^o luglio 1908 e gli aumenti derivanti dalle variazioni introdotte negli stipendi assegnati ai vari gradi e classi avranno effetto per metà dalla data suddetta e per l'intero dal 1^o luglio 1909.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la maggior assegnazione di lire 365,000 da iscriversi in aumento alla somma complessiva di spese consolidate per il bilancio della marina nella misura che sarà riconosciuta necessaria ai sensi del precedente comma.

(Approvato).

Art. 8.

Nulla è innovato nelle disposizioni delle leggi 2 giugno 1904, nn. 235 e 236, in quanto non siano contrarie alla presente.

(Approvato).

Art. 9.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto al coordinamento delle norme contenute nei regolamenti n. 719 e 720 del 15 dicembre 1904 in relazione a quelle stabilite dalla presente legge.

Lo stesso R. decreto provvederà a determinare tutte le modalità ed i programmi per gli esami di idoneità e per quelli di concorso.

(Approvato).

Disposizione transitoria.

Art. 10.

Sono confermate le disposizioni contenute negli articoli II della legge 2 giugno 1904, n. 235, e 14 della legge 2 giugno 1904, n. 236.

Fino a che tutti gli impiegati idonei contemplati nei predetti articoli non saranno stati promossi, non si farà luogo agli esami di cui all'art. 6.

(Approvato).

Art. 11.

Le promozioni per anzianità derivanti dalla prima applicazione della presente legge saranno conseguite dagli impiegati anche se non siano trascorsi i prescritti due anni dall'ultima promozione; coloro che venissero ad avvantaggiarsi dal beneficio di due promozioni per anzianità, non possono ottenere la seconda promozione se non dopo trascorso un anno dalla decorrenza della prima.

(Approvato).

Art. 12.

Quando l'aumento di stipendio spettante per l'esercizio 1908-1909 fosse inferiore all'assegno d'indennità di residenza derivante dalla legge 3 luglio 1902, n. 148, o all'assegno per decimo sessennale, i quali, per l'applicazione della presente legge, non dovessero più competere,

l'impiegato continuerà a fruire nel detto esercizio 1908-909 e per il medesimo titolo, della differenza fra gli assegni stessi e la quota di miglioramento di stipendio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per opere pubbliche; trasporti di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 a saldo di spese residue degli esercizi precedenti » (N. 890).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per opere pubbliche; trasporti di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 a saldo di spese residue degli esercizi precedenti ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 890).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 35,000 (trentacinquemila) per acquisto, costruzione, sistemazione e riparazione di fabbricati ad uso di magazzini idraulici, in aumento agli stanziamenti dei capitoli nn. 244 e 244 bis del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 230,000 (duecentotrentamila) per la costruzione del 1° tratto della strada detta della Meta, facente parte della strada nazionale Salaria 47 bis.

Detta somma sarà stanziata per lire 70,000 nell'esercizio 1907-908; per il rimanente negli esercizi dal 1909-910 in avanti.

La suddetta opera è dichiarata di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5677.35 da iscriversi al nuovo capitolo n. 82 bis della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-1908: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 16, *Spese di liti e per arbitraggi* (Spesa obbligatoria), dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2202.48 da iscriversi al nuovo capitolo 82 ter della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1907-908: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 9 bis, *Fitto dei locali ad uso dei Circoli ferroviari d'ispezione* (Spese fisse), dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1905 906 ».

(Approvato).

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 saranno portate le variazioni stabilite nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

TABELLA.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	4. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Compensi	L. +	5,000 »
»	9. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	» +	2,000 »
»	49. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinenti	» +	250,000 »
»	50. Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute a termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua - Sussidi	» +	50,000 »
»	64. Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali	» +	40,000 »
»	65. Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi	» +	10,000 »
»	76. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	» +	25,000 »
»	82 bis. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 16 « Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1906-907	» +	5,677.35
»	82 ter. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 9 bis « Fitto di locali ad uso dei Circoli ferroviari d'ispezione (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1905-1906	» +	2,202.48
»	87. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità, in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere	» +	5,000 »
»	178 quater. Strada nazionale Salaria - Primo tratto del secondo tronco, detto della Meta, dal distacco della provinciale Umbro-Sabina per Collicelle al Valico del Colle della Serra (Legge 28 giugno 1906, n. 299, n. 47 bis)	» +	70,000 »
	Da riportarsi	L.	464,879.83

	Riparto	L. + 464,879.83
Cap. n. 244.	Spese per acquisto, costruzione, sistemazione e riparazione di fabbricati ad uso di magazzini idraulici	» + 34,300 »
» 244 bis.	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori di costruzione dei fabbricati ad uso dei magazzini idraulici	L. + 700 »
» 248.	Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria ed al buon regime dei fiumi e torrenti e per sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F'	» + 20,000 »
	Totale	<u>L. + 519,879.83</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 1.	Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse)	L. — 42,000 »
» 13.	Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse)	» — 217,879.83
» 16.	Genio civile - Spese di traslocazione	» — 25,000 »
» 44.	Opere idrauliche di 2 ^a categoria - Manutenzione e riparazione	» — 200,000 »
» 74.	Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse)	» — 5,000 »
» 79.	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale	» — 5,000 »
» 84.	Quota a carico dello Stato nella spesa per i lavori di sistemazione del Tevere (Legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, nn. 12 e 25 febbraio 1900, n. 56)	» — 5,000 »
» 245.	Opere idrauliche di 3 ^a categoria - Concorso dello Stato od esecuzione diretta delle opere a termini degli articoli 2 e 15 della legge 7 luglio 1902, n. 304	» — 20,000 »
	Totale	<u>L. — 519,879.83</u>

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Divieto di fabbricazione, emissione e circolazione di stampe o biglietti imitanti biglietti o altri valori di Banca o di Stato** » (N. 875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Divieto di fabbricazione, emissione e circolazione di stampe o biglietti imitanti biglietti o altri valori di Banca o di Stato** ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È proibita la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel *recto* o nel *verso*, sia i biglietti di Stato o di Banca nazionali o esteri, sia qualunque altro titolo rappresentante valori di Stato o di Banca.

Le contravvenzioni sono punite con la multa comminata nell'art. 141 del testo unico di legge sugli Istituti d'emissione approvato col Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 873.

Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscate, a chiunque appartengano, e dovranno essere distrutte.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e per il servizio delle tasse di fabbricazione, e istituzione degli Ispettori superiori delle gabelle » (N. 889).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Modificazioni ai ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e per il servizio delle tasse di fabbricazione e istituzione degli Ispettori superiori delle gabelle** ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 889).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvati i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e per il servizio delle tasse di fabbricazione, e quello degl'ispettori superiori delle gabelle, risultanti dalle annesse tabelle A, B, C, D.

(Approvato).

Art. 2.

Alla tabella E, annessa alla legge 30 giugno 1907, n. 334, è sostituita la tabella E annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Gli aumenti di stipendio portati dalla presente legge avranno effetto per metà dal 1º luglio 1908 e per intero dal 1º luglio 1909.

(Approvato).

Art. 4.

All'attuazione del presente ruolo organico saranno nominati, con precedenza, ispettori superiori delle gabelle, gl'ispettori delle dogane, compresi nel ruolo organico, approvato con la legge dell'8 luglio 1904, n. 371, ai quali è però data facoltà di chiedere il passaggio nel ruolo organico delle dogane prendendovi posto secondo la loro anzianità. Indi le nomine avranno luogo a scelta fra gl'impiegati delle dogane, del catasto e dei servizi tecnici di finanza, provveduti di stipendio uguale od immediatamente inferiore a quello del posto da conferire, tenuto conto dei rispettivi titoli d'anzianità.

In seguito il reclutamento degli ispettori superiori si farà esclusivamente nella 2ª classe,

a scelta fra i predetti impiegati provvisti di stipendio uguale od immediatamente inferiore a quello del posto da conferire.

(Approvato).

Art. 5.

Il personale delle dogane è diviso in quattro categorie. La 1ª comprende i direttori e i commissari; la 2ª i ricevitori, i cassieri, i magazzinieri, i commissari, gli ufficiali e i volontari; la 3ª gli aiutanti; la 4ª gli agenti subalterni e le visitatrici.

(Approvato).

Art. 6.

Nella seconda categoria di cui all'articolo precedente, gli impiegati contabili (ricevitori, cassieri e magazzinieri) sono classificati in un distinto ed unico ruolo d'anzianità.

(Approvato).

Art. 7.

Gli aiutanti sono nominati in seguito ad esame d'idoneità, fra i marescialli ed i brigadieri della guardia di finanza presenti al corpo, aventi non meno di 15 e non più di 20 anni di servizio.

(Approvato).

Art. 8.

Gli agenti subalterni sono nominati fra le guardie scelte di finanza presenti al corpo, aventi non meno di 15 e non più di 20 anni di servizio.

All'attuazione del presente organico prenderanno posto nella 1ª classe, con precedenza, gli antichi agenti subalterni che si trovano ancora in servizio delle dogane per effetto dell'art. 3 del decreto Reale 10 luglio 1887, n. 4717, conservando a titolo di assegno *ad personam* gli eventuali maggiori assegni di cui fossero provveduti, che verranno però assorbiti dagli aumenti sessennali dello stipendio. Subito dopo, purchè ne facciano domanda, saranno collocati,

per ordine d'anzianità, i sottobrigadieri sedentari; indi, nello stesso ordine, le guardie sedentarie, che attualmente disimpegnano i bassi servizi delle dogane.

(Approvato).

Art. 9.

La disposizione dell'art. 37, lettera *d*, della legge 19 luglio 1906, n. 387, non è applicabile per quanto riguarda la nomina dei verificatori meccanici di cui all'annessa tabella *C*.

(Approvato).

Art. 10.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il collocamento del personale attuale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e per i servizi delle tasse di fabbricazione, nei rispettivi nuovi ruoli organici.

(Approvato).

Art. 11.

Sarà pure provveduto con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, al riordinamento in unici testi di regolamento, con le opportune modificazioni, delle norme concernenti l'ammissione, le nomine, le promozioni di grado e di classe del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e di quello delle tasse di fabbricazione, comprendendovi i programmi di esame e le disposizioni riguardanti i servizi, le cauzioni, le responsabilità e la disciplina.

Con decreto ministeriale saranno stabilite le norme per l'adempimento dei servizi affidati agli ispettori superiori delle gabelle.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere in bilancio le assegnazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o LUGLIO 1908

TABELLA A.

Grado	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
I CATEGORIA					
Direttori	1 ^a	9	18	7,000	117,000
Id.	2 ^a	9		6,000	
Commissari	1 ^a	50	110	5,000	520,000
Id.	2 ^a	60		4,500	
II CATEGORIA					
Ricevitori	1 ^a	17	25	4,500	
Cassieri	1 ^a	5			
Magazzinieri	1 ^a	3			
Ricevitori	2 ^a	20	50	4,000	
Cassieri	2 ^a	25			
Magazzinieri	2 ^a	5	55	3,500	782,500
Ricevitori	3 ^a	30			
Cassieri	3 ^a	21			
Magazzinieri	3 ^a	4	50	3,000	
Ricevitori	4 ^a	35			
Cassieri	4 ^a	15	51	2,500	
Ricevitori	5 ^a	45			
Cassieri	5 ^a	6	40	4,500	180,000
Commissari	Unica	40			
Ufficiali	1 ^a	60	1,080	4,000	3,020,000
Id.	2 ^a	240		3,500	
Id.	3 ^a	250		3,000	
Id.	4 ^a	260		2,500	
Id.	5 ^a	270		2,000	
Volontari	>	>	>	>	
III CATEGORIA					
Aiutanti	1 ^a	20	100	2,500	185,000
Id.	2 ^a	30		2,000	
Id.	3 ^a	50		1,500	
IV CATEGORIA					
Agenti subalterni	1 ^a	250	500	1,400	650,000
Id. id.	2 ^a	250		1,200	
Visitatrici	Unica	90	90	360	32,400
			2,169		
					5,486,900
Indennità di carica ai direttori delle dogane di Genova (lire 2000) e Napoli (lire 1500) e al commissario (lire 600) che, in ciascuna di esse, li coadiuva nell'ufficio di direttore					4,700
Indennità ai commissari incaricati di soprintendere al servizio della statistica, in ragione di lire 300 per le dogane di Como, Genova, Milano, Napoli, Torino e Venezia; di lire 250 per quelle di Bari, Livorno, Palermo, Udine e Verona; di lire 200 per quelle di Ancona, Cagliari, Catania, Messina, Roma e Savona					4,250
Indennità di funzioni e di giro al commissario della dogana di Napoli incaricato di coadiuvare il direttore nel servizio speciale del dazio consumo					1,000
Totale					5,496,850

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° LUGLIO 1908

TABELLA B.

Grado	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
PERSONALE TECNICO					
Direttore	Unica	1	1	8,000	} 15,000
Vice-direttore	Unica	1	1	7,000	
Chimici principali	I	2	} 12	6,000	} 59,000
Id.	II	»		5,000	
Id.	III	6		4,500	
Chimici	I	»	} 32	4,000	} 102,500
Id.	II	»		3,500	
Id.	III			3,000	
Id.	IV	8		2,500	
Allievi chimici	Unica	»	»	»	
			46		176,500
AGENTI SUBALTERNI					
Commessi	I	2	} 4	2,000	} 7,600
Id.	II	2		1,800	
Meccanici	Unica	1	1	1,800	1,800
Operai	I	»	} 22	1,700	} 32,600
Id.	II	8		1,500	
Id.	III	8		1,200	
			27		42,000

RIEPILOGO

Personale tecnico	46	176,500
Agenti subalterni	27	42,000
	73	218,500
Totali generali	73	218,500

LEGISLATURA XXII — I^a SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° LUGLIO 1908

TABELLA C.

Grado	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Elettricisti	I	5	35	3,500	93,500
Id.	II	10		3,000	
Id.	III	12		2,500	
Id.	IV	8		2,000	
Verificatori meccanici e verificatori (1)	I	35	375	3,000	772,500
Id. id.	II	80		2,500	
Id. id.	III	155		2,000	
Id. id.	IV	105		1,500	
			410		886,000

(1) Ai verificatori-meccanici è concessa un' indennità professionale di lire 200 all'anno.

TABELLA D.

Grado	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Ispettori superiori delle gabelle	I	2	4	7,000	26,000
Id. id. id.	II	2		6,000	
					26,000

TABELLA E.

Ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale delle finanze.

Grado	Classe	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa
		per classe	totale	individuale	complessivo	
Archivisti capi	»	15	15	4,000	60,000	60,000
Archivisti	1 ^a	61	107	3,500	213,500	351,500
Id.	2 ^a	46		3,000	138,000	
Applicati	1 ^a	92	183	2,500	230,000	398,500
Id.	2 ^a	64		2,000	128,000	
Id.	3 ^a	27		1,500	40,500	
			305			810,000

NB. — L'attuazione del nuovo organico, fino alla concorrenza della somma di lire 23,620, ammontare della spesa stanziata in bilancio per gli stipendi e gli assegni personali agli attuali 13 ufficiali d'ordine di classe transitoria, avrà luogo a misura che si renderanno disponibili i relativi fondi ai sensi dell'art. 3 della legge 9 marzo 1904, n. 68.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o LUGLIO 1908

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno legge di « Spesa straordinaria di L. 80,000 per ultimare i lavori della fotografia della volta celeste affidati al R. Osservatorio di Catania » (N. 891).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno legge: « Spesa straordinaria di lire 80,000 per ultimare i lavori della fotografia della volta celeste affidati al R. Osservatorio di Catania ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire ottantamila (lire 80,000) per continuare la fotografia della volta celeste e per pubblicare i risultati dei relativi lavori ai quali attende il R. Osservatorio astronomico di Catania.

Tale somma sarà stanziata in otto rate annuali uguali, a partire dall'esercizio 1907-1908, da iscriversi, per il primo esercizio nel bilancio del tesoro in aumento al fondo di riserva per le spese imprevedute, e, per gli esercizi successivi, in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 897).

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni

e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Osservo però che non è presente il ministro dell'istruzione pubblica...

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io posso rappresentare il mio collega dell'istruzione pubblica, per sostenere la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Sta bene; allora prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 897).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 138,520 e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908, indicati nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 21,019.35 ai capitoli dello stato di previsione predetto indicati nella tabella B, annessa alla presente legge, per provvedere al saldo di spese residue degli esercizi 1906-907 e retro.

(Approvato).

TABELLA A.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908.

Nuove e maggiori assegnazioni.

Cap. n. 21. Spese di stampa - <i>Bollettino ufficiale</i> settimanale . L.	8,000
» 22. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria. »	6,000
» 28. Regi provveditori agli studi - Personale - Rimunerazioni per supplenze e compensi per eventuali servizi straordinari »	5,000
» 102. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario »	6,000
» 107. Pensionato artistico e musicale, spese relative - Concorso drammatico »	6,000
» 122. Supplemento alle dotazioni ed acquisto di materiale scientifico e suppellettile scolastica per i licei e per i ginnasi »	1,500
» 136. Indennità e compensi ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di cattedre vacanti nel personale delle scuole medie governative; ai provveditori agli studi ed ai capi di Istituto o insegnanti che a norma del regolamento debbono vigilare per le prove scritte nelle sedi degli esami; ai funzionari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni provinciali anche non dipendenti dal Ministero dell'istruzione, destinati al servizio segreteria delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle Commissioni per la vigilanza negli esami scritti; spese varie per affitto di locali, provviste di oggetti di cancelleria, compensi al personale di servizio per le Commissioni centrali e le Commissioni di vigilanza sugli esami scritti »	30,020
» 145. Insegnamento della ginnastica nelle scuole medie governative - Personale (Spese fisse) - Stipendi e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello delle classi aggiunte - Rimunerazioni per supplenze ad insegnanti in aspettativa »	15,000
» 146. Insegnamento della ginnastica nelle scuole medie governative - Personale (Spese fisse) - Retribuzioni per supplenze ad insegnanti in attività di servizio, temporaneamente assenti e rimunerazioni per eventuali servizi straordinari »	1,000
<i>Da riportarsi</i> . . . L.	78,520

LEGISLATURA XXII — 1a SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1o LUGLIO 1908

	<i>Riporto</i> . . . L.	78,520
Cap. n. 164. Sussidi per il riordinamento di Istituti di educazione femminile »		15,000
» 189. Sussidi a titolo di concorso in favore dei comuni ed altri enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati conceduti mutui di favore »		15,000
» 269-bis. Spese per la sopraelevazione di un braccio del fabbricato della Minerva verso il cortiletto rustico . . . »		20,000
» 288. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260 (Spesa obbligatoria). »		10,000
	Totale . . . L.	<u>138,520</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 27. Regi provveditori agli studi - Personale (Spese fisse) L.	5,000
» 30. Regi ispettori scolastici - Personale (Spese fisse). . . »	3,000
» 49. Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze - Assegno fisso, secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, e 9 luglio 1905, n. 366, e legato di Filippo Barker Webb - Aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto - Compensi per le conferenze nelle scuole di magistero »	2,000
» 101. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) - Stipendi; remunerazioni per supplenze al personale in aspettativa »	15,000
» 111. Giunta superiore e Commissioni permanenti per le antichità e le belle arti - Indennità »	15,000
» 135. Spesa per la stampa, compilazione e spedizione dei temi per la licenza dalle scuole medie - Indennità e compensi ai commissari per la licenza dalle scuole stesse »	1,500
» 138. Spesa per il servizio di ispezzione, in conformità del disposto con l'articolo 48 della legge 8 aprile 1906, n. 142 »	25,720
» 141. Indennità e compensi per ispezioni e missioni a seminari e fondazioni scolastiche »	1,000
	<u>Da riportarsi . . . L. 68,220</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	68,220
Cap. n. 150. Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi, per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per supplenze al personale in aspettativa - Assegni al personale insegnante e di servizio della scuola professionale annessa al convitto « Principe di Napoli » in Assisi »		10,000
» 151. Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi, per i figli degl'insegnanti - Personale (Spese fisse) - Assegni agli istitutori straordinari. »		2,000
» 157. Posti gratuiti nei convitti nazionali e nel collegio convitto di Reggio Emilia »		1,000
» 161. Educatori femminili - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni per supplenze al personale in aspettativa »		5,000
» 162. Educatori femminili - Personale - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente assente e remunerazioni per eventuali servizi straordinari »		3,000
» 165. Educatori femminili - Posti gratuiti »		2,000
» 169. Istituti dei sordo-muti - Personale - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio e remunerazioni per eventuali servizi straordinari »		2,000
» 171. Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento di Istituti governativi, posti gratuiti, assegni ad Istituti autonomi »		500
» 172. Istituti dei sordo-muti - Supplemento alle spese di mantenimento di Istituti governativi - Sussidi ad Istituti autonomi e spese per il loro incremento »		4,000
» 208. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) »		800
» 285. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460) (Spesa obbligatoria) »		40,000
	Totale . . . L.	138,520

TABELLA B.

Nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 per saldo di spese residue.

Spese generali.

Cap. n. 293-vi. Saldo degli impegni riguardanti le spese generali dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1906-907 e retro L. 114.98

Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.

» 293-viii. Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti di insegnamento superiore, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1906-907 e retro L. 2,956.85

Spese per gli Istituti e i Corpi scientifici e letterari.

» 293.-ix. Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti e i Corpi scientifici e letterari, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1906-907 L. 250.25

Spese per le antichità e belle arti.

» 293-x. Saldo di impegni riguardanti le spese per le antichità e belle arti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1906-907 e retro L. 552.75

Spese per l'istruzione media.

» 293-xi. Saldo degli impegni riguardanti le spese della istruzione media dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1906-907 e retro L. 2,070.33

Spese per l'insegnamento della ginnastica.

» 293-xvii. Saldo degli impegni riguardanti le spese per lo insegnamento della ginnastica dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1906-907 . L. 90. »

Spese per gli Istituti di educazione, i Collegi e gli Istituti dei sordo-muti.

» 293-xvii bis. Saldo degli impegni riguardanti le spese per gli Istituti di educazione, i Collegi e gli Istituti dei sordo-muti, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1905-906 e retro L. 1,025.76

Da riportarsi L. 7,060.92

Riporto . . . L. 7,060.92

Spese per l'istruzione elementare.

Cap. n. 293-xv.ii. Saldo degli impegni riguardanti le spese per la istruzione elementare, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1904-905 e retro . L. 13,610.23

Spese diverse.

» 293-xix. Somma a complemento del fondo stanziato al capitolo 456 dell'esercizio 1907-908: « Concorso nella spesa per il monumento da erigersi in Arezzo a Francesco Petrarca (legge 11 luglio 1904, n. 365) » per indennità corrisposte su quel fondo a membri del Comitato pel monumento stesso. . . . L. 348.20

Totale . . . L. 21,019.35

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Separazione del comune di San Nicola la Strada dal mandamento di Marcianise ed aggregazione al mandamento di Caserta » (N. 833).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Separazione del comune di San Nicola la Strada dal mandamento di Marcianise ed aggregazione al mandamento di Caserta ».

Prego di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 833).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

BISCARETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BISCARETTI, *relatore*. Ho domandato la parola per informare il Senato che qui non si tratta della formazione di un nuovo comune, ma semplicemente del distacco di una frazione che si aggrega ad un altro mandamento.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il comune di San Nicola la Strada è separato dal mandamento di Marcianise ed è aggregato al mandamento di Caserta.
(Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.
(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Presentazione di relazioni.

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni di lire 69,000 per le spese di adattamento ed arredamento del

palazzo demaniale ad uso della Regia Ambasciata di Berlino;

Maggiori assegnazioni di lire 59,000 per la ricostruzione della casa demaniale in Therapia per uso della Regia Ambasciata di Costantinopoli.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Blaserna della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

MAZZOLANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZOLANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Concessione al comune di Bologna della facoltà di valersi delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 (3°, 4° e 5° capoverso) della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per alcune opere di risanamento ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mazzolani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Esecuzione della convenzione 9 dicembre 1907, per la creazione di un Ufficio internazionale d'igiene pubblica:

Senatori votanti	100
Favorevoli	87
Contrari	13

Il Senato approva.

Aggregazione del comune di Lonate Pozzolo al collegio elettorale di Gallarate:

Senatori votanti	100
Favorevoli	77
Contrari	23

Il Senato approva.

Erogazione della giornata di stipendio annualmente versata dai maestri elementari alla Cassa depositi e prestiti secondo l'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407:

Senatori votanti	100
Favorevoli	92
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 2 luglio 1903 numero 430 (testo unico) sul Monte pensioni dei maestri elementari:

Senatori votanti	99
Favorevoli	89
Contrari	10

Il Senato approva.

Concessione di una tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale in Nicotera:

Senatori votanti	100
Favorevoli	67
Contrari	33

Il Senato approva.

Retrocessione agli espropriati, ed ai loro eredi, dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta:

Senatori votanti	100
Favorevoli	92
Contrari	8

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire 70,000 per la sistemazione degli uffici degli atti giudiziari, delle successioni e per ampliamento dell'ufficio del bollo e della conservatoria delle ipoteche in Milano:

Senatori votanti	99
Favorevoli	89
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento ad alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908, e di maggiori assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909; disposizioni per il pagamento degli stipendi ed assegni al personale telefonico.

Senatori votanti	100
Favorevoli	85
Contrari	15

Il Senato approva.

Provvedimenti per il Real Corpo delle mi-
niere:

Senatori votanti	101
Favorevoli	90
Contrari	11

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno
per la seduta di domani:

Alle ore 14: Riunione degli Uffici.

Alle ore 15: Seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti
disegni di legge:

Modificazioni alla ripartizione delle spese
stabilite con la legge 2 luglio 1905, e asse-
gnazione di lire 2,000,000 per altre spese straor-
dinarie del Ministero della marina (N. 882);

Modificazioni alle vigenti leggi di leva ma-
rittima (N. 892);

Miglioramenti economici pel personale ci-
vile tecnico della Regia marina (N. 872);

Miglioramenti ai contabili, al personale su-
balterno dei guardiani di magazzino e ai di-
segnatori della Regia marina (N. 881);

Autorizzazione di spese per opere pubbli-
che, trasporto di fondi nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'esercizio finanziario 1907-908 e saldo di
spese residue degli esercizi precedenti (N. 890);

Divieto di fabbricazione, emissione e circo-
lazione di stampe o biglietti imitanti biglietti
o altri valori di Banca e di Stato (N. 875);

Modificazioni ai ruoli organici del perso-
nale delle dogane, dei laboratori chimici delle
gabelle, e per il servizio delle tasse di fabbri-
cazione e istituzione degli ispettori superiori
delle gabelle (N. 889);

Spesa straordinaria di lire 80,000 per ul-
timare i lavori della fotografia della vólta ce-
leste, affidati al Regio Osservatorio di Catania
(N. 981);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di
stanziamento su alcuni capitoli dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'istru-
zione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-
1908 (N. 897);

Separazione del comune di San Nicola la
Strada dal mandamento di Caserta (N. 833);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessione e costruzione di ferrovie (N. 867
- urgenza);

Modificazioni al testo unico delle leggi sul
servizio telefonico ed aggiunte alle leggi 24
marzo 1907, n. 111 e 15 luglio 1907, n. 506
(N. 879);

Maggiori assegnazioni nello stato di pre-
visione della spesa del Ministero d'agricoltura,
industria e commercio per l'insegnamento in-
dustriale e commerciale (N. 899);

Spesa addizionale per la costruzione del-
l'edificio ad uso di dogana al confine del Ponte
di Ribellasca (Novara) (N. 902);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di
stanziamento su alcuni capitoli dello stato di
previsione della spesa del Ministero della guerra
per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 878);

Spese per truppe distaccate in Oriente
(Candia) durante l'esercizio finanziario 1909-
1909 (N. 905);

Modificazioni agli organici del personale
forestale (N. 826);

Autorizzazione di una tombola a beneficio
dei Regi ospedali ed ospizi di Lucca e dell'isti-
tuendo ospedale comunale di Viareggio (N. 835);

Tombola telegrafica nazionale a favore del-
l'ospedale di Barletta (N. 844);

Separazione del comune di Cellere dal
mandamento di Toscanella e sua aggregazione
a quello di Valentano (N. 773).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 7 luglio 1908 (ore 20)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.